Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Mercoledì, 1° settembre 1926** — **Numero 203**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti **decorrono** dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono **fuori** abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Prima mostra veneta per la « Battaglia del Grano », in Padova.

Con decreto 9 agosto 1926, S. E. il Capo del Governo ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie a promuovere la Prima mostra veneta per la « Battaglia del Grano », indetta in Padova dal 28 agosto al 4 settembre 1926.

Prima mostra biennale romagnola d'arte, in Modigliana.

Con decreto 12 agosto 1926, S. E. il Capo del Governo ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il comune di Modigliana a promuovere la Prima mostra biennale romagnola d'arte.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1772.**

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. **1465**.

Approvazione del regolamento della Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, concernente la istituzione della Milizia nazionale forestale;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'interno, per la guerra, per la giustizia e gli affari di culto, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'economia nazionale, per le finanze, per l'interno, per la guerra, per la giustizia e gli affari di culto, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la marina e per l'aeronautica, per l'attuazione del R. decreto legge 16 maggio 1926, n. 1066, concernente la istituzione della Milizia nazionale forestale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDERZONI
ROCCO — CIANO — GIURATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1926
Atti del Governo, registro 252, foglio 12. — CASATI.

Regolamento della Milizia nazionale forestale.

PARTE PRIMA.

REGOLAMENTO ORGANICO.

CAPITOLO I. — *Scopo ed attribuzioni della Milizia nazionale forestale.*

Art. 1.

Definizione del Corpo.

La Milizia nazionale forestale è un Corpo armato dello Stato: i graduati e militi hanno la qualifica di agenti della Milizia nazionale forestale.

Art. 2.

Scopo della Milizia nazionale forestale.

La Milizia nazionale forestale è istituita allo scopo di esercitare la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale e di curare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia forestale, nonchè esercitare la sorveglianza inerente ai servizi della pesca, della caccia, dei Regi tratturi e trazzere.

Art. 3.

Qualifiche di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Gli ufficiali e sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale sono rispettivamente ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria; ad essi specialmente è devoluto l'accertamento delle contravvenzioni alla legge e regolamenti sulla pesca, sulla caccia e sul servizio dei Regi tratturi e trazzere.

Art. 4.

Definizione del servizio.

Oltre al servizio di istituto, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, la Milizia nazionale forestale provvede al servizio complementare, specificato negli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 5.

Qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

I sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale sono anche agenti di pubblica sicurezza e, in tale loro qualità, sono soggetti alle norme regolatrici dei servizi di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Servizio di polizia militare.

La Milizia nazionale forestale è tenuta a concorrere, in tempo di pace, nel territorio di propria giurisdizione, al servizio di polizia militare, secondo le direttive da impartirsi dalle autorità militari alle autorità gerarchiche della Milizia nazionale forestale.

Art. 7.

Servizio di truppa.

La Milizia nazionale forestale può essere impiegata dalla autorità politica e militare, come truppa, solo nei casi eccezionalmente gravi, e cioè quando, per il mantenimento della sicurezza pubblica, tutte le forze militari presidiarie fossero messe a disposizione delle predette autorità.

Art. 8.

Servizi ausiliari del Regio esercito.

In caso di mobilitazione generale e parziale, e sempre di massima nei limiti della propria giurisdizione, la Milizia nazionale forestale può concorrere ai servizi di polizia militare e di guardia frontiera nei limiti di tempo e di territorio che le verranno fissati dalla autorità militare competente.

Art. 9.

Leggi e regolamenti applicabili alla Milizia nazionale forestale.

Agli ufficiali ed agenti della Milizia nazionale forestale sono applicabili le disposizioni generali delle leggi e regolamenti del Regio esercito, salvo le modificazioni per essi espressamente stabilite dal presente regolamento.

Art. 10.

Disposizioni in materia di trasporti.

Alla Milizia nazionale forestale sono estese tutte le disposizioni vigenti in materia di trasporti per il Regio esercito.

CAPITOLO II. — *Ordinamento e reclutamento.*

Art. 11.

Ordinamento.

La Milizia nazionale forestale comprende:
a) l'Ispettorato generale (Comando generale);
b) quattro Comandi di zona;

c) sette Legioni territoriali;
d) una Scuola allievi sottufficiali;
e) una Scuola allievi militi;
f) un deposito.

Art. 12.

Ispettorato generale.

L'Ispettorato generale fa parte del Ministero dell'economia nazionale; esso esercita il comando supremo su tutti i reparti e l'alta direzione e sorveglianza sul servizio di istituto e complementare della Milizia nazionale forestale in tutto il territorio del Regno.

Si compone di:

a) un Gabinetto dell'ispettore generale, comandante;
b) un ufficio del console generale, vice comandante;
c) un certo numero di reparti fissati dall'ispettore generale per la trattazione di affari di servizio, disciplina, avanzamento, amministrazione, ecc.;
d) un ufficio tecnico di collegamento con le Direzioni generali delle foreste e dell'agricoltura e con l'Ispettorato generale della pesca, rispettivamente per quanto riguarda i servizi specificati nell'art. 2.

Le funzioni e la competenza dei vari uffici e reparti sono fissate dall'ispettore generale (comandante generale).

Art. 13.

Attribuzioni e dipendenza dell'ispettore generale (comandante).

L'ispettore generale ha le seguenti attribuzioni:

a) ha il comando su tutte le Legioni e sulle Scuole della Milizia nazionale forestale e risponde al Ministro per l'economia nazionale del regolare andamento del servizio e del l'amministrazione del Corpo;

b) di sua iniziativa, studia e richiama l'attenzione del Ministro su ciò che può avvantaggiare il servizio, l'ordinamento e la disciplina;

c) dipende direttamente dal Ministro per l'economia nazionale per quanto si riferisce alla disciplina, alla organizzazione, al personale, al materiale e per tutto ciò che riguarda il servizio di istituto;

d) per quanto riflette il servizio complementare dipende dai Ministeri competenti;

e) concede le licenze agli ufficiali addetti all'Ispettorato, ai consoli generali, ai direttori delle Scuole ed ai comandanti di Legione, e le licenze straordinarie agli agenti.

f) propone al Ministro i trasferimenti degli ufficiali, udito, a seconda dei casi, il parere della Direzione generale delle foreste o dell'agricoltura o dell'Ispettorato generale della pesca;

g) determina ogni anno i limiti di anzianità per le proposte di avanzamento in ciascun grado di truppa e degli ufficiali, secondo le vacanze prevedibili per l'anno successivo;

h) convoca, presso l'Ispettorato generale, la Commissione centrale di avanzamento e compila i quadri di avanzamento;

i) ordina il cambio di reparti per i graduati ed i militi;

l) propone al Ministro l'istituzione di squadre e distaccamenti a cavallo. Autorizza il passaggio dei graduati e militi dal servizio a piedi a quello a cavallo, e viceversa;

m) decide sulla riammissione in servizio di militi congedati;

n) ha, verso gli ufficiali, le facoltà disciplinari sancite dal regolamento di disciplina militare del Regio esercito;

o) ordina la convocazione dei Consigli di disciplina a carico degli ufficiali colle norme stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, Regia marina e Regia aeronautica e relativo regolamento.

A tale effetto sono devolute all'ispettore generale le facoltà concesse ai comandanti di Corpo d'armata dalla legge suddetta;

p) ordina la convocazione delle Commissioni di disciplina per i graduati e per i militi,

q) determina e fissa per gli agenti la sospensione dallo stipendio e paga per la durata superiore ai 20 giorni, nonchè la sospensione e la retrocessione dal grado;

r) concede, per delega del Ministro, il permesso di matrimonio ai graduati ed ai militi;

s) decide sulla dispensa dal servizio degli agenti, su proposta delle Commissioni di avanzamento.

Art. 14.

Attribuzioni del console generale, vice comandante, e dei consoli generali, comandanti di zona.

Il console generale vice comandante coadiuva l'ispettore generale comandante generale della Milizia nazionale forestale e lo sostituisce in caso di assenza.

I consoli generali comandanti di zona esercitano funzioni ispettive su tutto il servizio, nel territorio di propria giurisdizione.

Art. 15.

Attribuzioni dei Comandi di legione.

I Comandi di legione hanno la diretta sorveglianza nel territorio di loro giurisdizione sull'andamento generale del servizio. Non hanno attribuzioni tecniche. Sono retti da un console ed hanno uno stato maggiore. Comprendono da 2 a 4 coorti.

Art. 16.

Attribuzioni dei comandanti di legione.

I comandanti di legione, oltre l'esecuzione degli ordini speciali derivanti dalle attribuzioni dell'ispettore generale, specificate dall'art. 13, e dei consoli generali comandanti di zona di cui all'art. 14, adempiono a tutti gli obblighi imposti dai regolamenti militari, dal Codice penale per l'esercito e dal regolamento organico generale della Milizia nazionale forestale: Vigilano sull'andamento generale del servizio e provocano dall'Ispettorato generale, pel tramite dei Comandi di zona, tutti i provvedimenti che sono necessari per assicurarne la regolarità, la speditezza e la maggiore efficacia, curando l'unità d'indirizzo e la coesione nei Comandi dipendenti.

Salvo casi eccezionali e per ragioni dipendenti dal servizio complementare, corrispondono direttamente soltanto con il Comando di zona e coi Comandi dipendenti.

Art. 17.

Attribuzione dei Comandi di coorte.

Ai Comandi di coorte è specialmente devoluta la immediata sorveglianza sulle applicazioni delle leggi e regolamenti speciali in materia forestale e la sorveglianza sulla pesca, sulla caccia e sui Regi tratturi e trazzere, come pure sul servizio complementare nel territorio della propria giurisdizione, nonchè sull'andamento disciplinare-amministrativo dei reparti dipendenti.

I Comandi di coorte disimpegnano anche attribuzioni tecniche secondo le istruzioni del Ministero (Direzione generale delle foreste, Direzione generale dell'agricoltura, Ispettorato generale della pesca) sempre comunicate loro per il tramite dell'Ispettorato generale (Comando generale).

Sono comandate da un primo seniore, o da un seniore, ed hanno uno stato maggiore. Comprendono da 2 a 4 centurie.

Art. 18.

Attribuzioni dei comandanti di coorte.

Ai comandanti di coorte spettano gli obblighi e le attribuzioni stabiliti dal regolamento generale per la Milizia nazionale forestale ed hanno le facoltà concesse dal regolamento di disciplina militare per il Regio esercito ai comandanti di distaccamento, colle limitazioni ad esse arrecate dal presente regolamento, in fatto di punizioni e in ogni altro ramo di servizio.

Debbono lasciare ai comandanti dipendenti la necessaria libertà d'azione e la conseguente responsabilità; ma possono intervenire personalmente, anche per regolare i particolari del servizio, quando si tratti di operazioni e provvedimenti importanti. Mantengono relazioni dirette colle competenti autorità territoriali per quanto riflette il servizio complementare.

Art. 19.

Attribuzioni dei Comandi di centuria e di manipolo.

I Comandi di centuria e di manipolo hanno il controllo diretto sul servizio di istituto, sul servizio complementare nel territorio della propria giurisdizione, e sull'andamento disciplinare ed amministrativo dei reparti dipendenti. I Comandi di centuria e di manipolo disimpegnano attribuzioni tecniche secondo le istruzioni del Ministero (Direzione generale delle foreste, Direzione generale dell'agricoltura, Ispettorato generale della pesca) sempre comunicate loro per il tramite dell'Ispettorato generale (Comando generale).

Le centurie sono comandate da un centurione e comprendono da 2 a 4 manipoli; i manipoli sono comandati da un capo manipolo e comprendono da 2 a 5 squadre.

Nei luoghi ove hanno sede contemporaneamente un Comando di centuria e un Comando di manipolo, questo ultimo potrà essere retto direttamente dallo stesso comandante di centuria.

Art. 20.

Attribuzioni dei comandanti di centuria e di manipolo.

Ai comandanti di centuria e di manipolo, limitatamente ai reparti dipendenti ed al territorio di loro giurisdizione, spettano gli obblighi e le attribuzioni stabiliti per i comandanti di coorte nel precedente articolo.

I comandanti di centuria e gli ufficiali capi ufficio di grado superiore al centurione concedono le licenze brevi ed ordinarie agli agenti.

Art. 21.

Attribuzioni degli ufficiali con incarichi speciali.

Gli aiutanti maggiori, gli ufficiali addetti ai Comandi, gli ufficiali della Scuola allievi, della Scuola sottufficiali, e quelli comandati ai Corsi speciali di perfezionamento, adempiono a tutti gli obblighi ed hanno tutte le attribuzioni stabilite dai regolamenti militari del Regio esercito per gli ufficiali dello stesso grado od investiti della stessa carica.

Art. 22.

Attribuzioni delle squadre e distaccamenti.

Le squadre ed i distaccamenti sono gli organi esecutivi del servizio d'istituto e del servizio complementare. Sono comandate rispettivamente da un maresciallo (di una delle tre categorie) o da un brigadiere; e da un brigadiere o vice brigadiere, o da un milite scelto.

Le squadre possono avere uno o più distaccamenti.

Art. 23.

Attribuzioni dei comandanti di squadra e di distaccamento.

I comandanti di squadra e di distaccamento hanno gli obblighi e le attribuzioni stabiliti dal regolamento generale della Milizia nazionale forestale.

Dirigono il servizio e rispondono della sua esattezza e regolarità.

I graduati addetti agli uffici disimpegnano gli speciali incarichi che vengono loro affidati.

Le attribuzioni tecniche, specifiche di ciascun grado degli ufficiali, saranno stabilite con decreto Reale promosso dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 24.

Sedi di Comando.

Le sedi di Comando, dalla zona al distaccamento di squadra, sono stabilite per decreto Ministeriale.

CAPITOLO III. — *Reclutamento.*

Art. 25.

Quadri organici.

Gli organici dell'Ispettorato generale, dei vari Comandi, delle Scuole e delle unità della Milizia nazionale forestale sono stabiliti dalle tabelle graduali e numeriche annesse al presente regolamento (Allegati *A* e *B*).

Dette tabelle potranno essere modificate con decreto Ministeriale.

Art. 26.

Reclutamento capi manipolo.

I posti vacanti nel grado di capi manipolo sono di regola conferiti per un terzo ai marescialli, e per il rimanente, mediante concorso, a coloro che abbiano i requisiti richiesti dal presente regolamento. La proporzione di un terzo e due terzi potrà essere variata nel caso previsto dall'art. 195.

Art. 27.

Reclutamento di vice brigadieri.

I vice brigadieri sono tratti dai militi scelti aventi i requisiti richiesti che abbiano frequentato con profitto la Scuola allievi sottufficiali.

Art. 28.

Reclutamento di militi scelti.

I militi scelti sono tratti dai militi dichiarati idonei al grado dall'apposita Commissione di avanzamento.

Art. 29.

Reclutamento di militi.

Il reclutamento dei militi è effettuato:

a) a mezzo della Scuola allievi;

b) con la riammissione di militi in congelo che conservino i requisiti voluti per far parte del Corpo.

Art. 30.

Reclutamento di agenti a cavallo.

Gli agenti a cavallo sono tratti dagli allievi militi che abbiano prestato servizio nelle armi a cavallo del Regio esercito, o dai militi che abbiano frequentato con successo un corso di equitazione secondo norme che verranno emanate dall'Ispettorato generale.

CAPITOLO IV. — *Dipendenza gerarchica.*

Relazioni con le autorità.

Art. 31.

Dipendenza per il servizio di istituto.

La Milizia nazionale forestale dipende, per tramite dell'Ispettorato generale, dal Ministro per l'economia nazionale.

Per tutto quanto ha tratto all'ordinamento, all'avanzamento, alla disciplina, al servizio di istituto e complementare, all'amministrazione, al reparto territoriale, fa capo all'Ispettorato generale (Comando generale).

Le norme tecniche:

a) per l'applicazione delle leggi e regolamenti forestali;

b) per la sorveglianza riguardante i servizi sulla pesca;

c) sui Regi tratturi, trazzere e della caccia,

sono diramate sempre per il tramite dell'Ispettorato generale della Milizia nazionale forestale e sono rispettivamente di competenza:

a) della Direzione generale delle foreste;

b) dell'Ispettorato generale della pesca;

c) della Direzione generale dell'agricoltura.

Art. 32.

Dipendenza per il servizio complementare.

Per il servizio complementare l'Ispettorato generale si uniforma alle prescrizioni e alle richieste dei competenti Ministeri, provocando, ove occorra, gli ordini dal Ministro per l'economia nazionale.

I Comandi della Milizia nazionale forestale debbono informare le autorità politiche e di pubblica sicurezza, i Comandi territoriali dei carabinieri Reali, i Comandi militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica di quanto avviene nella rispettiva circoscrizione che possa interessare le autorità ed i Comandi stessi.

Verso le autorità giudiziarie gli ufficiali ed i sottufficiali hanno gli obblighi che loro incombono come ufficiali di polizia giudiziaria; i militi scelti e militi hanno gli obblighi che loro incombono come agenti della polizia giudiziaria.

Art. 33.

Richiesta di informazioni.

Tutti i Ministeri e le autorità indicate nella tabella seguente possono chiedere informazioni ai Comandi della Milizia nazionale forestale.

Di massima, salvo casi eccezionali e urgenti, le richieste di informazioni e notizie debbono essere sempre rivolte ai Comandi retti da ufficiali.

Autorità od Enti che possono chiedere informazioni	Oggetto della richiesta
Funzionari o delegati del Ministero dell'economia nazionale	Informazioni sugli impianti, depositi e spacci, in esecuzione alle leggi speciali. Qualunque informazione di servizio.
Comando generale della M. S. N. — Autorità militari. — Autorità politiche e di pubblica sicurezza. — Autorità giudiziaria.	Informazioni varie di servizio.
Ispettori delle poste. — Ispettori telegrafo e telefoni. — Ispettori demanio.	Informazioni di servizio o di indole tecnica ad essi occorrenti per ragioni del loro Ufficio.
Agenzie delle imposte	Informazioni per l'accertamento dei redditi mobiliari ed immobiliari.
Commissariato di pubblica sicurezza presso la Real Casa.	Informazioni di servizio.
Funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero dell'interno in missione.	Informazioni relative alla missione loro affidata

PARTE SECONDA.

REGOLAMENTO DI SERVIZIO.

CAPITOLO V. — *Servizio di istituto e complementare.*

Art. 34.

Ripartizione della Milizia nazionale forestale.

La Milizia nazionale forestale è ripartita in squadre e distaccamenti su tutto il territorio del Regno.

Art. 35.

Composizione delle squadre e distaccamenti.

Le squadre ed i distaccamenti sono composti di agenti a piedi ed a cavallo ed è loro assegnato un determinato territorio sul quale debbono esercitare la sorveglianza, provvedendo a quanto è prescritto dal regolamento generale.

Art. 36.

Servizio degli agenti.

Il servizio ordinario o di istituto è quello inerente alle specifiche funzioni del Corpo; e di esso le squadre ed i distaccamenti debbono fare oggetto principale delle loro occupazioni, senza che occorrano ordini e richieste speciali.

Il servizio complementare, invece, viene eseguito generalmente in seguito ad ordini gerarchici, od a richiesta delle autorità, od anche ad iniziativa dei comandanti, quando se ne presenti l'opportunità o l'urgenza.

Art. 37.

Servizio di istituto.

Il servizio di istituto si riassume in funzioni di sorveglianza e custodia, ovunque siano prescritte dalle leggi e regolamenti forestali, sulla pesca, sulla caccia e sui tratturi e comprende:

a) accertamento delle contravvenzioni alle leggi e regolamenti forestali, sulla pesca, sulla caccia e sui tratturi;

b) repressione dei reati contro la proprietà nei terreni sottoposti a sorveglianza;

c) identificazione dei colpevoli con tutti i mezzi che la legge concede: conseguente arresto e denunzia nei casi previsti dalla legge e compilazione dei relativi processi verbali;

d) repressione del contrabbando e conseguente denunzia dei colpevoli e loro arresto in caso di contrabbando qualificato;

e) assistenza ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e dei lavori di rimboschimento in genere;

f) sorveglianza e cura dei vivai;

g) vigilanza sulle utilizzazioni dei tagli;

h) valutazione dei danni in occasione di contravvenzioni alle disposizioni relative ai tagli, o per pascoli abusivi;

i) martellata di piante ed eventuali perizie di utilizzazioni boschive;

l) stime di legname abbattuto legittimamente o abusivamente;

m) disposizioni d'urgenza in casi di incendio;

n) rilievo e segnalazione di danni prodotti da insetti, funghi, ecc., e di quelli causati dal vento, dalle brine, da inondazioni, ecc.;

o) ogni altra funzione che potrà essere proposta all'Ispettorato generale (Comando generale) dalla Direzione generale delle foreste per l'incremento e la conservazione del patrimonio forestale, e dalla Direzione generale dell'agricoltura per i servizi dei tratturi e della caccia e dall'Ispettorato della pesca per quanto ha tratto coi rispettivi servizi.

Art. 38.

Servizio complementare.

Il servizio complementare, nei casi previsti dagli articoli precedenti, comprende:

a) servizio ausiliario di pubblica sicurezza;

b) polizia militare;

c) assistenza su richiesta delle varie autorità;

d) assistenza e soccorso in caso di pubblici e privati infortuni;

e) polizia militare in caso di mobilitazione;

f) guardia frontiera in caso di mobilitazione;

g) concorso alla protezione e vigilanza delle linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche e simili in caso di mobilitazione.

Art. 39.

Funzioni di agente di pubblica sicurezza.

I graduati e militi dovranno sempre aderire alle richieste di intervento fatte, per iscritto, dall'Arma dei carabinieri Reali e dalle autorità politiche di pubblica sicurezza.

In casi di assoluta urgenza le richieste potranno essere verbali, e saranno tradotte in iscritto entro le 24 ore.

Dovranno però intervenire ogni qualvolta scorgeranno un'autorità, un pubblico ufficiale od agente ostacolato nell'esercizio legittimo delle sue funzioni.

Art. 40.

Reciprocità di assistenza con gli altri Corpi armati.

Gli agenti forestali hanno diritto di richiedere alle autorità politiche e di pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri Reali, ai militari del Regio esercito e della Regia marina, alla Regia guardia di finanza, agli agenti di pubblica sicurezza, la stessa assistenza che hanno l'obbligo di prestare come è specificato nell'articolo precedente.

Art. 41.

Gli itinerari di servizio.

Il comandante di manipolo mensilmente compila e comunica ai capi squadra l'itinerario dei giri per il servizio di vigilanza e custodia secondo i progetti che, in duplice copia, inviano gli stessi capi squadra. I capi squadra li trasmettono ai comandanti di distaccamento e ne controllano la esecuzione.

Alla fine di ogni mese i comandanti di distaccamento restituiscono gli itinerari, coll'annotazione delle operazioni eseguite.

I capi squadra ne prendono nota e li trasmettono al comandante di manipolo con le loro osservazioni e l'indicazione dei controlli eseguiti.

Art. 42.

Esecuzione degli itinerari - Pernottazioni.

Le squadre e i distaccamenti eseguiscono scrupolosamente quanto è prescritto dall'itinerario mensile di servizio.

La durata della perlustrazione giornaliera in via normale (salvo il servizio di appostamento) non potrà oltrepassare le 10 ore.

Le pernottazioni debbono essere autorizzate dal comandante del manipolo.

Nei giri di perlustrazione gli agenti dovranno essere, di regola, in numero di due.

Art. 43.

Turno di servizio.

I comandanti di squadra e di distaccamento, quando la forza dei reparti è di tre o più agenti, hanno l'obbligo di partecipare al servizio di campagna, ma non di eseguirne il turno con i dipendenti.

Art. 44.

Obbligo di riferire con rapporto.

Gli agenti informano prontamente, con rapporto scritto od anche orale, il superiore diretto, dei fatti notevoli concernenti il servizio di istituto e il servizio complementare.

Art. 45.

Rapporto di servizio.

Il comandante di distaccamento riferisce per iscritto al suo capo squadra e questo al comandante di manipolo:

1° sulle mancanze commesse nella squadra o distaccamento e sui provvedimenti presi o che si propongono;

2° sull'andamento del servizio e sulle misure necessarie per assicurarne la responsabilità;

3° sulle malattie e sulle assenze arbitrarie;

4° sulle contravvenzioni accertate;

5° su tutti gli altri fatti di qualunque importanza che concernono il servizio sia di istituto che complementare.

Art. 46.

Obbligo d'assistenza reciproca fra reparti limitrofi.

Le squadre e i distaccamenti limitrofi, nell'interesse del servizio, debbono prestarsi reciproca assistenza.

Art. 47.

Comando interinale.

Chi comanda interinalmente una squadra od un distaccamento ha gli stessi doveri ed attribuzioni del comandante titolare.

Art. 48.

Ordinamento degli uffici.

I comandanti di squadra e di distaccamento debbono tenere in ordine perfetto ed aggiornati i seguenti registri:

a) un protocollo per la registrazione delle corrispondenze in arrivo ed in partenza;

b) una rubrica per l'inventario degli atti di archivio;

c) un registro inventario degli oggetti mobili di proprietà dello Stato;

d) un registro delle contravvenzioni;

e) un elenco dei boschi e terreni vincolati:

f) un elenco degli altri terreni sui quali debbonsi esercitare sorveglianza e custodia;

g) un registro delle permissioni;

h) un elenco dei boschi governativi;

i) un elenco delle fabbriche di estratti tannici esistenti nel raggio della circoscrizione;

l) un registro degli ordini di servizio; nonchè gli altri registri e documenti che l'Ispettorato generale (Comando generale) riterrà opportuno prescrivere nell'interesse del servizio.

CAPITOLO VI. — *Visite periodiche ed ispezioni.*

Art. 49.

Scopo delle visite periodiche.

Le visite sono ordinarie, periodiche e straordinarie; e debbono essere eseguite senza preavviso. Esse hanno lo scopo di dar modo agli ufficiali ed ai capi squadra di accertare il regolare funzionamento dei vari Comandi e del servizio in genere, e di provvedere alla rimozione di eventuali irregolarità.

Nelle visite l'ufficiale o il capo squadra devono interessarsi premurosamente dei bisogni dei dipendenti e saper trar profitto da ogni circostanza per sviluppare lo spirito di sacrificio, il sentimento della disciplina e della devozione, promuovendo quella elevazione morale che è sicura garanzia perchè gli agenti, anche senza la presenza del superiore, adempiano scrupolosamente il loro dovere.

Art. 50.

Termini entro i quali si debbono effettuare le visite.

L'ispettore generale (comandante generale), i comandanti di zona e i comandanti di legione non hanno l'obbligo di visite periodiche, ma essi dovranno ispezionare, con quella frequenza che riterranno necessaria, quei Comandi, anche di squadra o distaccamento, che speciali circostanze consigliassero di visitare nell'interesse del servizio e della disciplina.

Di regola, e salvo diverse disposizioni dell'Ispettorato generale (Comando generale):

a) i comandanti di coorte visitano i Comandi di centuria e di manipolo ogni sei mesi e quelli di squadra e di distaccamento una volta all'anno;

b) i comandanti di coorte visitano i Comandi di manipolo, di squadra e di distaccamento ogni sei mesi;

c) i comandanti di manipolo visitano le loro squadre e distaccamenti ogni tre mesi;

d) i comandanti di squadra visitano ogni mese i loro distaccamenti.

Art. 51.

Visite di ispezione.

Per le visite di ispezione straordinarie, ove occorre ordinarle, verranno date istruzioni volta per volta dall'Ispettorato generale (Comando generale).

PARTE TERZA.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.

CAPITOLO VII. — *Norme generali.*

Principî fondamentali della disciplina per la Milizia nazionale forestale.

L'abitudine di adempiere a tutti i doveri inerenti allo stato militare, di adempierli esattamente, coscienziosamente, non per timore di pena o speranza di ricompensa, dicesi disciplina. Essa è principale virtù di un Corpo armato e primo dovere di chi vi appartiene; e per essa ogni Milizia acquista anima e vita formando un tutto saldamente costituito.

L'essenza della disciplina sta nell'obbedienza e nella subordinazione, che vanno mantenute con rigore ovunque e in ogni tempo.

Costante emulazione, immediata ed assoluta obbedienza, stretta unione, mutua considerazione e rispetto, amore all'ordine, uniformità di sentimenti, spirito di corpo, devono moralmente tenere uniti tutti gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale.

Per l'importanza e delicatezza del servizio affidato alla Milizia nazionale forestale e per la sua dislocazione organica, a ciascun membro di essa deve essere lasciata piena responsabilità individuale, sia in servizio che fuori servizio.

Non si dimentichi che l'iniziativa è virtù di coloro che hanno fiducia in se stessi; ed è necessario perciò che gli inferiori, nei limiti delle loro attribuzioni, si regolino secondo il proprio criterio.

Si tenga presente che uno stesso compito si può eseguire ugualmente bene in modi differenti, e perciò quello prescelto dall'inferiore non deve essere censurato, purchè sia razionale, quando anche non sia conforme al modo che si sarebbe preferito.

L'apprezzamento espresso dall'inferiore in forma disciplinarmente corretta sebbene non condiviso, non deve dar luogo a punizioni e nemmeno ad addebiti a suo carico.

Manca invece ai doveri imposti dalla subordinazione l'inferiore che con parole e con fatti di qualsiasi genere tende, anche indirettamente, a diminuire l'autorità del superiore e a menomare la considerazione in cui deve essere tenuto. Commette grave mancanza chi critica gli ordini superiori;

la mancanza è gravissima se commessa in presenza di inferiori e di estranei.

Per il frazionamento del Corpo, gli agenti si trovano spesso nella necessità di dover operare prontamente senza aver modo di consultare i superiori. Conseguentemente chi è chiamato a giudicare l'opera dei dipendenti dovrà tenerne conto nelle sue conclusioni e dovrà distinguere inoltre le mancanze vere e proprie dalle irregolarità che possono derivare da una non esatta valutazione di circostanze di fatto, o da una non felice interpretazione di prescrizioni; poichè esiste colpa solamente quando l'errore derivi da evidente negligenza o da ignoranza non ammissibile di disposizioni, o da trascuratezza in genere. L'animo di ogni superiore, chiamato a vagliare le responsabilità di dipendenti, deve essere perfettamente sereno e scevro da ogni suggestione e dalla preoccupazione in ordine alle conseguenze dirette o indirette che potrebbero derivargli per le decisioni prese.

I fatti dovranno essere riferiti nella loro integrale verità, e quando, nell'eseguire una disposizione qualsiasi si manifestassero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti, l'inferiore, invece di esagerarli, dovrà fare tutto il possibile per superarli.

Nessuna mancanza deve andare esente da punizioni ed i superiori terranno presente che tutte le irregolarità debbono, senza eccezione, venir represse. Il non reprimere le mancanze rilevate costituirebbe una lesione al principio di disciplina, peggiore, talvolta, della mancanza stessa.

Rigidi e costanti osservatori delle leggi dell'onore, gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale debbono esercitare il servizio di istituto senza animosità, con spirito imparziale, ma con decisioni inflessibili come si conviene ai tutori della legge: commetterebbe la più grave mancanza chi, nell'adempimento del proprio dovere, cedesse a lusinghe o pressioni da qualunque parte esse potessero venire.

Art. 52.

Applicazione del regolamento di disciplina militare e del Codice penale per il Regio esercito.

Salvo le disposizioni speciali contenute nel presente regolamento, valgono, per gli ufficiali ed agenti della Milizia nazionale forestale, il regolamento di disciplina ed il Codice penale in vigore per il Regio esercito.

Art. 53.

Giuramento.

Gli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale prestano giuramento di fedeltà con le stesse norme in uso per quelli del Regio esercito.

Art. 54.

Formula del giuramento.

La formula del giuramento è quella stabilita per il Regio esercito.

Art. 55.

Doveri dei graduati.

I capi squadra e comandanti di distaccamento debbono mantenere nella squadra e nel distaccamento la disciplina nel servizio e promuovere la concordia fra i propri dipendenti.

Deve essere loro norma costante la correttezza di contegno nei rapporti con le autorità e con i privati, e non debbono mai dimenticare che, per la buona riuscita del loro servizio, debbono godere la stima e la fiducia delle popolazioni.

Art. 56.

Residenza.

Gli agenti della Milizia nazionale forestale debbono risiedere nel luogo loro assegnato. Non possono, di massima, essere destinati nel circondario cui appartiene il Comune di origine, e, salvo casi eccezionali, non possono chiedere il trasferimento da una ad altra sede se non dopo che siano trascorsi almeno due anni di permanenza nella stessa sede.

Art. 57.

Incompatibilità.

Con la qualità di agente forestale è incompatibile qualsiasi altro impiego pubblico e privato, l'esercizio di qualunque professione o mestiere, commercio o industria, e qualsiasi occupazione estranea ai doveri di ufficio.

Art. 58.

Periti giudiziari.

Gli agenti forestali possono essere designati come periti giudiziari, o come arbitri amichevoli compositori, previa autorizzazione dei comandanti di manipolo, da concedersi caso per caso.

Art. 59.

Matrimonio degli agenti.

Gli agenti forestali di ogni grado possono contrarre matrimonio previo permesso del Ministero.

La concessione del permesso è subordinata alla buona condotta dell'agente ed all'esistenza del requisito di moralità nella sposa, da accertarsi dall'Ispettorato generale coi mezzi ritenuti più opportuni.

Art. 60.

Trasferimenti.

I tramutamenti degli agenti sono effettuati con disposizione dell'Ispettorato generale (Comando generale).

Art. 61.

Licenze.

Le licenze brevi, ordinarie e straordinarie, per gli agenti, sono regolate, salvo per quanto riguarda le autorità competenti a concederle, secondo le disposizioni in vigore per i carabinieri Reali.

Art. 62.

Rapporti con funzionari ed impiegati dell'Amministrazione.

Nei rapporti di servizio e fuori servizio, gli agenti debbono deferenza e rispetto ai funzionari ed agli impiegati dell'Amministrazione, superiori in grado.

Art. 63.

Visita di dovere.

Nelle sedi di squadra o di distaccamento ove non risiedono altri Comandi della Milizia nazionale forestale i co-

mandanti di squadra e di distaccamento che assumano o lascino il Comando locale, debbono presentarsi al comandante di presidio militare, al comandante della stazione dei carabinieri Reali di grado superiore od eguale, al pretore, ed al sindaco o podestà.

Art. 64.

Libretto personale.

Gli agenti forestali sono muniti di un libretto personale in cui debbono essere notati gli oggetti di armamento che vengono loro consegnati dall'Amministrazione, il sussidio ottenuto per l'acquisto del cavallo e della bardatura, le punizioni ed i premi, con le relative motivazioni.

Art. 65.

Martelli forestali.

Possono essere dati in consegna ai marescialli ed ai brigadieri martelli contrassegnati per martellata di piante atterrate dolosamente, ovvero per cause naturali, e di assortimenti legnosi in luoghi di deposito o cantieri esistenti nelle foreste.

I marescialli, i brigadieri e vice brigadieri possono eccezionalmente martellare piante in piedi in seguito a speciale autorizzazione o incarico del comandante di manipolo, ma sempre sotto la personale responsabilità di questo.

I consegnatari dei martelli forestali rispondono della rigorosa custodia e conservazione dei medesimi, e sono tenuti a consegnarli a chi subentrerà ad essi nel comando della squadra o del distaccamento. E' assolutamente vietato ai marescialli, ai brigadieri e vice brigadieri di affidare l'uso dei martelli ai militi.

Art. 66.

Doveri circa la custodia dell'armamento.

L'armamento deve essere ben tenuto e ben conservato dagli agenti e le spese di riparazione e di rinnovazione sono a loro carico, quando non possano provare che il guasto o la dispersione siano avvenuti per causa di servizio.

Allo stesso modo devono rispondere pecuniariamente delle munizioni consumate per ragioni estranee al servizio, salvo le punizioni disciplinari del caso.

Art. 67.

Riconsegna degli oggetti in dotazione.

L'agente, qualunque sia il motivo per il quale cessi dal servizio, dovrà riconsegnare al superiore immediato tutti gli oggetti d'armamento e le munizioni affidategli.

Art. 68.

Uso delle armi.

Gli agenti forestali in servizio non debbono fare uso delle armi, se non nel caso di imminente pericolo alla incolumità propria o altrui.

CAPITOLO VIII. — *Obbligo del saluto.*

Art. 69.

Saluto.

Il saluto, per la Milizia nazionale forestale, è quello romano che dovrà usarsi fra tutti gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale e nello scambio con altri Corpi per i quali lo stesso saluto sia stabilito come regolamentare.

Con i Corpi armati, che hanno come regolamentare il saluto prescritto per il Regio esercito, anche da parte degli appartenenti alla Milizia nazionale forestale dovrà essere adottato lo stesso saluto.

Art. 70.

A chi è dovuto il saluto.

I componenti della Milizia nazionale forestale debbono il saluto:

1° al SS. Sacramento;
2° alle LL. MM. il Re, la Regina e la Regina Madre;
3° al Sommo Pontefice;
4° alle persone della Reale Famiglia;
5° ai Sovrani e Capi di Stati esteri;
6° al Capo del Governo;
7° ai senatori e deputati, riuniti in corpo o per deputazione;
8° alle Bandiere nazionali del Regio esercito e della Regia marina, agli stendardi, ai labari ed ai gagliardetti dei reggimenti di cavalleria, bersaglieri, alpini, legioni della M. V. S. N. e della Milizia nazionale forestale ed anche alle bandiere dei Municipi decorate della medaglia al valor militare.

Eguale obbligo ha uno verso gli ufficiali e sottufficiali della M. V. S. N., verso il Prefetto o il Sottoprefetto, i magistrati civili e militari e verso i funzionari di grado superiore, con i quali hanno rapporto per ragioni di servizio.

Tutti i componenti della Milizia nazionale forestale devono inoltre osservare le prescrizioni sulla reciprocità del saluto con i militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, delle guardie di finanza e cogli agenti di custodia.

Art. 71.

Corrispondenza dei gradi della Milizia nazionale forestale con gli altri Corpi armati.

La corrispondenza dei gradi della Milizia nazionale forestale con quelli degli altri Corpi armati è la seguente:

Ispettore generale (comandante generale): Luogotenente generale M. V. S. N.; generale di divisione; ammiraglio di divisione; comandante di squadra aerea.

Console generale (vice comandante): console generale M. V. S. N.; generale di brigata; contrammiraglio; comandanti di divisione aerea.

Console: console M. V. S. N.; colonnello; capitano di vascello; comandante di stormo.

Primo seniore: primo seniore M. V. S. N.; tenente colonnello; capitano di fregata; vice comandante di stormo.

Seniore: seniore M. V. S. N.; maggiore; capitano di corvetta; comandante di gruppo.

Centurione: centurione M. V. S. N.; capitano; tenente di vascello; comandante di squadriglia.

Capo manipolo: capo manipolo M. V. S. N.; tenente; sottotenente di vascello; tenente di squadriglia.

Maresciallo maggiore: maresciallo d'alloggio maggiore carabinieri Reali; maresciallo maggiore Regio esercito; capo di 1ª classe Regia marina; maresciallo maggiore Regia guardia di finanza; maresciallo di 1ª classe Regia aeronautica.

Maresciallo capo: maresciallo d'alloggio capo carabinieri Reali; maresciallo capo Regio esercito; capo di 2ª classe Regia marina; maresciallo capo Regia guardia di finanza; maresciallo di 2ª classe Regia aeronautica;

Maresciallo: maresciallo d'alloggio carabinieri Reali; maresciallo Regio esercito; capo di 3ª classe Regia marina; maresciallo Regia guardia di finanza; maresciallo di 3ª classe Regia aeronautica.

Brigadiere: brigadiere carabinieri Reali; sergente maggiore Regio esercito; secondo capo anziano Regia marina; brigadiere Regia guardia di finanza; sergente maggiore Regia aeronautica.

Vice brigadiere: vice brigadiere carabinieri Reali; sergente Regio esercito; secondo capo Regia marina; vice brigadiere Regia guardia di finanza; sergente Regia aeronautica.

Milite scelto: appuntato carabinieri Reali; caporal maggiore Regio esercito; sottocapo Regia marina; appuntato Regia guardia di finanza: primo aviere Regia aeronautica.

Milite: carabiniere; caporale Regio esercito; comune di 1ª e 2ª classe Regia marina; guardia di finanza; aviere scelto Regia aeronautica.

Allievo milite: allievo carabinieri Reali; soldato Regio esercito; comune di 3ª classe Regia marina; allievo Regia guardia di finanza; aviere Regia aeronautica.

CAPITOLO IX. — *Punizioni.*

Art. 72.

Punizioni per gli ufficiali.

Agli ufficiali della Milizia nazionale forestale si applicano le punizioni previste dai regolamenti militari per gli ufficiali del Regio esercito.

Art. 73.

Rimprovero solenne per gli ufficiali. — Doveri dell'ufficiale punito di arresti.

Il rimprovero solenne, agli ufficiali superiori, è sempre inflitto dall'ispettore generale nella sede dell'Ispettorato: agli ufficiali inferiori dal comandante della legione nella sede del suo Comando.

L'ufficiale punito di arresti da un superiore che non risieda nello stesso luogo, al termine della punizione è dispensato dall'obbligo di presentarsi al detto superiore. Egli deve però partecipare per iscritto e per via gerarchica al superiore il giorno in cui ha avuto principio e quello in cui ha avuto termine la punizione.

Art. 74.

Quando si applicano le punizioni speciali per la Milizia nazionale forestale.

Agli agenti della Milizia nazionale forestale sono applicabili le punizioni specificate negli articoli seguenti. E' sempre però in facoltà dell'ispettore generale di applicare, come sussidiarie o in sostituzione di esse, ove se ne presenti la necessità e l'opportunità, le punizioni previste dal regolamento di disciplina per il Regio esercito.

Art. 75.

Specie di punizioni.

Le punizioni per gli agenti sono:

1° il rimprovero semplice;

2° la censura;

3° la sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni;

4° la sospensione dallo stipendio o paga da 30 a 90 giorni, con perdita di anzianità ai fini degli aumenti periodici;

5° la sospensione dal grado da 3 a 6 mesi per i graduati;

6° la retrocessione per i graduati;

7° l'espulsione per i graduati.

Art. 76.

Da chi sono inflitte le punizioni.

Il rimprovero semplice può essere inflitto da qualunque superiore.

La censura può essere inflitta da tutti i superiori ufficiali e dal capo squadra.

La sospensione dallo stipendio o paga può essere inflitta agli agenti:

dall'ispettore generale, fino alla durata massima;

dai comandanti di legione, fino a 20 giorni;

dai comandanti di coorte, fino a 10 giorni;

dai comandanti di centuria, fino a 5 giorni.

Art. 77.

Rimprovero semplice.

Il rimprovero consiste in un richiamo verbale rivolto all'agente per qualunque lieve mancanza commessa nell'adempimento dei propri doveri, e di esso non deve farsi annotazione nel libretto personale dell'agente medesimo.

Art. 78.

Quando è inflitta la censura.

La censura è una dichiarazione di biasimo, fatta per la mancanza commessa e può essere inflitta:

a) per poca diligenza in servizio o lievi mancanze;

b) per mancanza d'obbedienza pronta e rispettosa;

c) per l'alterazione o la modificazione dell'uniforme;

d) per inosservanza dell'obbligo del saluto.

Art. 79.

Sospensione da 1 a 30 giorni - Quando è inflitta.

La sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni, non esonera dal servizio e non produce perdita di anzianità.

Può essere inflitta:

a) per recidiva, entro 3 mesi, in una mancanza per la quale fu inflitta la censura;

b) per pigrizia o negligenza in servizio;

c) per disobbedienza;

d) per poca cura nella pulizia della persona e dell'uniforme;

e) per poca cura nella conservazione delle armi e nel governo del cavallo;

f) per essersi procurate raccomandazioni presso i propri superiori;

g) per abusiva assenza dal servizio durata da 1 a 5 giorni;

h) per prolungamento ingiustificato di licenza da 1 a 5 giorni;

i) per essersi trattenuto in spacci di bevande alcooliche o per aver abusato delle medesime;

l) per ubbriachezza volontaria e accidentale;

m) per aver altercato con i compagni, ovvero per aver usato modi inurbani o sconvenienti verso chicchessia;

n) per l'invio di domande o reclami senza l'osservanza della via gerarchica;

o) per l'uso non autorizzato dell'abito borghese;
p) per aver contratto debiti indecorosi;
q) per indebite osservazioni fatte in servizio o per manifestazioni di propositi sconvenienti;
r) per violazione del confine dello Stato non accompagnata da circostanze aggravanti;
s) pel deviamento, senza giustificato motivo, dall'itinerario di servizio prescritto;
t) per abbandono del posto di servizio, quando non ne siano derivate conseguenze dannose;
u) per l'esercizio di qualunque mestiere o per intromissione negli affari privati altrui;
v) per aver prestato, o costretto i dipendenti a prestare opere estranee al servizio (salvo le maggiori pene sancite dal Codice penale nel caso che il fatto costituisse reato);
x) per simulazione di infermità;
z) per l'esercizio della caccia e della pesca in ogni tempo;
a') per reclami riconosciuti infondati contro i superiori;
b') per accuse contro i compagni riconosciute infondate, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale quando tali accuse costituissero reati di diffamazione o di calunnia;
c') per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

Art. 80.

Sospensione da 1 a 3 mesi - Quando è inflitta.

La sospensione da 1 a 3 mesi dallo stipendio o paga non esonera dal servizio e produce perdita di anzianità.

Può essere inflitta:

a) per recidiva entro 3 mesi in una mancanza per la quale fu inflitta la sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni;
b) per ubbriachezza abituale;
c) per tresche scandalose;
d) per avere contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione ministeriale;
e) per la frequenza di luoghi o compagni di cattiva fama;
f) per il vizio del giuoco;
g) pel ritardo non giustificato nella presentazione all'autorità giudiziaria dei verbali di contravvenzione o nella consegna di oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;
h) per debiti contratti con imprenditori di tagli o con contravventori o con altre persone che hanno relazioni di affari con l'Amministrazione forestale;
i) per violazione del confine di Stato, accompagnata da circostanze aggravanti;
l) per la vendita o il cambio del cavallo di servizio senza autorizzazione, ovvero per la cessione dell'uso, anche temporaneo, del cavallo medesimo, salvo, in ogni caso, le maggiori pene sancite dal Codice penale quando il fatto costituisca reato;
m) per le accuse dimostrate infondate, contro i superiori;
n) per lo smarrimento del martello forestale imputabile a negligenza;
o) per maggiore gravità delle mancanze di cui all'articolo precedente.

Art. 81.

Espulsione.

L'agente incorre nell'espulsione:

a) per essere caduto in contravvenzioni forestali;
b) per essersi reso responsabile di contrabbando;
c) per accuse calunniose contro i superiori;
d) per la richiesta ed accettazione di mance, retribuzioni o compensi per qualsiasi ragione;
e) per l'accettazione di regali od altre utilità in compenso di servizi disposti dalle autorità superiori nell'interesse dei privati, eccettuate il vitto e l'alloggio nei casi di assoluta necessità;
f) per compilazione della tabella itineraria non conforme al servizio effettivamente eseguito;
g) per la riscossione di indennità fatta direttamente dagli interessati;
h) per la riscossione di indennità accreditate con esposizione di dati di fatto non conformi al vero o comunque in tutto o in parte non dovute;
i) per l'incorreggibilità nelle mancanze alla disciplina e ai doveri di servizio, dimostrata da punizioni già subite;
l) per mancanza contro l'onore e per mancanza che dimostri difetto di senso morale o che sia tale da compromettere il decoro del Corpo;
m) per uso doloso del proprio martello e per consegna del medesimo ad altrui per scopo delittuoso, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal Codice penale;
n) per maggiore gravità delle mancanze contemplate nell'art. 80.

Art. 82.

Espulsione di diritto.

L'agente incorre nella espulsione di diritto per qualsiasi condanna, che, a tenore del Codice penale militare, importi la pena della degradazione, o della reclusione militare superiore ai tre anni.

Art. 83.

Punizione per i graduati — Sospensione — Retrocessione.

Ai graduati, oltre alle punizioni previste negli articoli precedenti per i militi, possono essere inflitte la sospensione dal grado e la retrocessione.

Il graduato sospeso è comandato, durante il periodo della sospensione, a prestare servizio in altra squadra o distaccamento, salvo che l'Ispettorato generale non ravvisi la necessità del trasferimento definitivo.

In caso di retrocessione, il graduato è sempre trasferito di residenza.

Art. 84.

Da chi è inflitta la sospensione e retrocessione.

La sospensione e la retrocessione dal grado sono inflitte con decreto Ministeriale, previo il parere della Commissione di disciplina.

Art. 85.

Sospensione — Quando è inflitta.

Durante la sospensione dal grado l'agente punito compie le funzioni e percepisce lo stipendio del grado inferiore.

La sospensione dal grado può essere inflitta:

a) per omesso rapporto sulle mancanze dei dipendenti;
b) per abituale inesattezza od ingiustificato ritardo nel riferire ai superiori le mancanze predette;
c) per parzialità, ingiustizia palese, modi abitualmente sconvenienti e per qualunque abuso di autorità commesso verso i dipendenti;
d) per negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina;

e) per debiti contratti coi dipendenti;
f) per omessa trasmissione di domande o reclami entro 5 giorni dalla presentazione.

Art. 86.

Quando è inflitta la retrocessione — Sue conseguenze amministrative.

L'agente retrocesso passa nel ruolo del grado inferiore nel quale viene ad occupare il primo posto, e percepisce in tale grado la paga o lo stipendio massimo da lui percepiti prima della promozione.

La retrocessione può essere inflitta nel caso di recidiva, entro 6 mesi, nelle mancanze elencate nel precedente articolo.

Art. 87.

Divieto per i funzionari civili di infliggere punizioni agli agenti.

I funzionari civili dell'Amministrazione delle foreste non hanno facoltà di punire gli agenti, e debbono anche astenersi dall'infliggere loro direttamente rimproveri. Essi debbono limitarsi a segnalare, per iscritto, le mancanze ai comandanti della Milizia nazionale forestale, che hanno l'obbligo di prendere i provvedimenti disciplinari del caso.

Art. 88.

Norme relative alle punizioni.

Gli atti riguardanti le punizioni sono subito inviati, per via gerarchica, all'Ispettorato generale, il quale, nel caso di sospensione dallo stipendio o paga, provvede con decreto Ministeriale per la relativa ritenuta.

Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni possono applicarsi solamente su parere di una Commissione di disciplina e sono inflitte con decreto Ministeriale.

I decreti contenenti le punizioni disciplinari devono essere motivati: di ciascun decreto è comunicata copia autentica all'interessato.

Di tutte le punizioni, eccettuato il rimprovero di cui all'art. 77, si prende nota nello stato di servizio, nei registri matricolari e nel libretto personale.

Art. 89.

Comunicazioni delle punizioni.

Le punizioni vengono sempre notificate per iscritto agli agenti interessati: quelle di sospensione, retrocessione ed espulsione vengono pubblicate sul foglio d'ordini dell'Ispettorato generale.

Gli atti relativi sono conservati nell'incartamento personale dei rispettivi agenti.

Art. 90.

Ricorso contro i provvedimenti disciplinari.

Contro il provvedimento della censura e contro quello della sospensione non superiore a 30 giorni è ammesso il ricorso all'Ispettorato generale, per via gerarchica, entro 15 giorni dalla notificazione.

La decisione dell'Ispettorato generale non è soggetta ad alcun gravame.

Contro il provvedimento di sospensione dallo stipendio da 30 a 90 giorni e contro i provvedimenti di sospensione dal grado, di retrocessione od espulsione, è ammesso, entro 30 giorni dalla notificazione, il solo ricorso al Governo del Re.

Art. 91.

Assegno alimentare.

All'agente sospeso, od alla famiglia di lui, è corrisposto un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio o paga se scapolo, non superiore alla metà se ammogliato con non più di 3 figli, e non superiore a 2 terzi se ammogliato con più di 3 figli.

La misura dell'assegno è sempre stabilita dal Comando generale.

Questo assegno sarà imputato a discarico degli arretrati che fossero da corrispondersi.

Art. 92.

Riammissione dopo la espulsione.

L'agente espulso può essere riammesso in servizio solo quando siano riconosciuti insussistenti e infondati gli addebiti che avevano determinato l'espulsione. In tal caso egli riprende nel ruolo il posto che gli sarebbe spettato se non fosse stato punito.

Art. 93.

Restituzione del libretto di invalidità e vecchiaia.

All'agente espulso prima del compimento del termine utile per il conseguimento del diritto a pensione sarà restituito il libretto d'iscrizione alla Cassa nazionale per l'invalidità e vecchiaia degli operai.

Art. 94.

Applicazione del Codice penale.

Per i fatti costituenti reati militari si applica agli agenti il Codice penale militare per il Regio esercito, su denunzia dei comandanti di Corpo.

Art. 95.

Sospensione per invio a giudizio.

Gli agenti forestali contro i quali sia emesso mandato di cattura, o che siano arrestati in flagranza di reato e inviati a giudizio, sono di diritto sospesi dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio o paga.

In tutti i casi in cui contro gli agenti sia stato iniziato procedimento penale per delitto, essi possono parimenti essere sospesi dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio o paga, come pure possono esserlo immediatamente, salvo regolare procedimento disciplinare, quando, per la gravità dei fatti loro imputati, appaiono passibili della espulsione dal Corpo.

All'agente sospeso dallo stipendio o paga, od alla famiglia di lui, può essere corrisposto l'assegno alimentare di cui all'art. 91.

Art. 96.

Conseguenze amministrative e disciplinari in caso di assoluzione.

Se il procedimento ha termine con ordinanza e sentenza definitiva che escluda la reità dell'agente, egli cessa di es-

sere sospeso, riacquista il diritto agli stipendi non percepiti in tutto od in parte, e gli è restituita, a tutti gli effetti, l'anzianità perduta.

In tutti i casi di assoluzione o di non luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, se dal procedimento penale risultano fatti costituenti infrazioni disciplinari, l'agente deve essere sottoposto a Commissione di disciplina, e qualora sia riconosciuto passibile di sospensione dagli stipendi o paghe, non riacquista il diritto agli stipendi o paghe in tutto od in parte non percepiti.

Art. 97.

Sospensione per espiazione di pena.

L'agente condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia passibile di espulsione, è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio o paga, finchè non abbia scontato la pena.

Art. 98.

Alimenti alle famiglie dell'agente.

Nel caso previsto dall'articolo precedente sarà corrisposto l'assegno alimentare stabilito dall'art. 91.

CAPITOLO X. — *Note caratteristiche.*

Art. 99.

Modalità per la compilazione delle note per gli ufficiali.

Ogni anno, entro il termine fissato dall'Ispettorato generale, i comandanti di centuria, di coorte, di legione, gli ispettori di zona e l'ispettore generale, compilano le note caratteristiche per gli ufficiali dipendenti.

Il comandante del reparto, al quale appartiene il compilatore, esprime il proprio giudizio come revisore.

Il comandante della legione esprime il suo giudizio su tutte le note caratteristiche degli ufficiali dipendenti: l'ispettore di zona su quelle di tutti gli ufficiali superiori che da lui dipendono gerarchicamente.

Le note caratteristiche degli ufficiali addetti ai Comandi, sono compilate dal capo ufficio e sono rivedute dal suo superiore diretto. Le note caratteristiche dei consoli sono fatte dal comandante di zona o dal vice comandante e rivedute dal comandante generale; le note dei consoli generali sono fatte dal comandante generale.

Art. 100.

Rapporti informativi.

I comandanti di coorte, di legione e gli ispettori di zona hanno facoltà di compilare, in qualunque momento dell'anno, appositi rapporti informativi, per mettere in rilievo speciali servizi resi dai propri dipendenti, che meritino di essere segnalati.

Art. 101.

Compilazione eccezionale di note personali.

Quando, nel corso dell'anno, un ufficiale di qualunque grado si renda meritevole di una sostanziale variazione nelle note personali in meglio od in peggio, l'ispettore generale, in seguito a motivata proposta, potrà consentire, in qualunque momento, la ricompilazione delle note.

Art. 102.

Moduli per la compilazione delle note caratteristiche.

Le note caratteristiche vengono compilate secondo le istruzioni, e su moduli stabiliti dall'Ispettorato generale, e la classifica, le note di encomio e quelle di biasimo sono comunicate agli ufficiali.

Art. 103.

Modalità per la compilazione delle note informative degli agenti.

Le note informative degli agenti sono compilate dal comandante di manipolo dal quale dipendono, entro il mese di dicembre di ogni anno, ed annotate, per giudizio di revisione, dal comandante di centuria.

Analogamente, sono compilate le note caratteristiche degli agenti presso gli uffici o Comandi.

Art. 104.

Classifica.

Il giudizio si esprime con punti da 0 a 10 commisurati alla scala seguente:

0 = 4: cattivo;
5 = 6: mediocre;
7 = 8: buono;
9 = 10: ottimo.

La classifica, le note di encomio, e quelle di biasimo sono comunicate agli agenti.

CAPITOLO XI. — *Divisa, armamento, equipaggiamento, uniforme.*

Art. 105.

Onore dell'uniforme.

L'uniforme deve formare l'orgoglio di chi ha il diritto di vestirla.

Essa non può essere in alcuna maniera modificata e alterata.

Art. 106.

Diritto del Ministro per l'economia nazionale di fissare la foggia della divisa.

La divisa, l'armamento e l'equipaggiamento, tanto per gli ufficiali, che per gli agenti a piedi ed a cavallo, sono stabiliti con decreto Ministeriale.

Art. 107.

Armamento ed equipaggiamento

L'armamento e l'equipaggiamento dei militi e dei sottufficiali sono di proprietà dell'Amministrazione e sono affidati in consegna agli agenti stessi.

Art. 108.

Specie di uniforme.

Per i componenti della Milizia nazionale forestale sono prescritte tre specie di uniformi, stabilite per decreto Ministeriale:

a) grande uniforme, che si veste nei giorni in cui è prescritta la grande uniforme per il Regio esercito e nel giorno stabilito per la festa della Milizia nazionale forestale;

b) uniforme di campagna, che si veste in tutti i servizi di campagna;

c) uniforme ordinaria, che si veste in tutte le altre circostanze.

PARTE QUARTA.

STATO GIURIDICO.

CAPITOLO XII. — *Ufficiali.*

Art. 109.

Applicazione alla Milizia nazionale forestale delle leggi e regolamenti militari.

Per gli ufficiali della Milizia nazionale forestale valgono tutte le norme stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali 11 marzo 1926, n. 397, e relativo regolamento, salvo le eccezioni in appresso indicate. Ad essi si aplicano altresì tutte le norme relative al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito stabilite dalla legge 11 marzo 1926, n. 399.

Art. 110.

Norme per le pensioni.

Pel trattamento di quiescenza sono applicabili le norme stabilite per le pensioni degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 111.

Limiti di età.

I limiti di età stabiliti per gli ufficiali della Milizia nazionale forestale nei vari gradi sono i seguenti:

Ispettore generale	anni	65
Console generale	»	62
Console	»	58
Primo seniore	»	56
Seniore	»	54
Centurione	»	52
Capo manipolo	»	50

CAPITOLO XIII. — *Agenti.*

Art. 112.

Servizio nella Milizia nazionale forestale in rapporto con gli obblighi militari.

Il servizio prestato nella Milizia nazionale forestale è computato, agli effetti degli obblighi militari, come servizio militare.

Art. 113.

Servizio militare e benemerenze di guerra.

Il servizio militare prestato prima dell'ammissione nel Corpo è computato come utile agli effetti dell'anzianità del servizio, nei limiti e con le norme in vigore nel Regio esercito.

Agli stessi effetti sono computate le benemerenze di guerra stabilite per i militari del Regio esercito dagli articoli 7 e 8 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1127, e successive modificazioni

Art. 114.

Accertamenti medico-legali.

Per l'accertamento delle infermità, lesioni e ferite derivanti o non da causa di servizio sarà eseguita la procedura vigete per i militari del Regio esercito.

Art. 115.

Stato giuridico e trattamento di quiescenza.

Per quanto ha tratto allo stato giuridico, al mantenimento in servizio, alla cessazione del servizio stesso, nonchè al trattamento di quiescenza, valgono per i militi, graduati e sottufficiali della Milizia nazionale forestale, tutte le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali salvo, beninteso, le eccezioni contemplate nel presente regolamento.

Art. 116.

Obbligo di servizio dell'agente.

L'agente che cessi dal servizio per qualsiasi motivo, qualora non abbia compiuto nella Milizia nazionale forestale un periodo di servizio pari alla ferma ordinaria dei militari del Regio esercito, dovrà completare la ferma stessa in uno dei corpi del Regio esercito. Ad ogni modo l'agente che cessa dal servizio segue in tutto le sorti della rispettiva classe di leva.

Art. 117.

Opera di previdenza.

Agli ufficiali e marescialli della Milizia nazionale forestale sono estese le disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza, istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato e loro superstiti.

Per i brigadieri, vice brigadieri, militi scelti e militi, sarà costituito con successivo provvedimento di legge apposito Ente di previdenza.

Art. 118.

Diritto a concorrere nella carriera d'ordine delle Amministrazioni civili.

I sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di effettivo servizio nella Milizia nazionale forestale potranno aspirare al conferimento dei posti disponibili nella carriera d'ordine del ruolo centrale del Ministero dell'economia nazionale e dei ruoli provinciali dipendenti dalle Direzioni generali delle foreste e dell'agricoltura. Potranno pure concorrere, analogamente a quanto è disposto per i sottufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza, ad un sesto dei posti nella carriera d'ordine che si rendessero disponibili in tutte le altre Amministrazioni dello Stato.

CAPITOLO XIV. — *Nomina degli ufficiali e degli agenti.*

Art. 119.

Nomina dell'ispettore generale.

L'ispettore generale, comandante generale, ed il console generale, vice comandante, sono nominati con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 120.

Nomina dei consoli.

Gli altri consoli generali ed i consoli sono nominati con decreto Reale, per promozione a scelta rispettivamente dal grado di console e di primo seniore.

Art. 121.

Nomina dei primi seniori, seniori e centurioni.

I primi seniori, i seniori ed i centurioni sono nominati con decreto Reale, per promozione ed anzianità od a scelta facoltativa dal grado inferiore.

Art. 122.

Reclutamento dei capi manipolo.

I capi manipolo sono nominati per un terzo dei posti di ruolo fra i marescialli che, pur non possedendo i titoli di studio richiesti per il reclutamento normale, siano tuttavia riconosciuti idonei a coprire tale grado. I rimanenti due terzi dei posti sono conferiti mediante concorso, in relazione alle vacanze esistenti nel ruolo organico salvo l'eccezione di cui all'art. 195.

Il concorso viene bandito a tenore dell'allegato *C*.

Art. 123.

Corsi di istruzione militare per i capi manipolo non provenienti dagli ufficiali del Regio esercito.

Per i capi manipolo, nominati in seguito a concorso a norma dell'articolo precedente, che non provengano dagli ufficiali del Regio esercito (S. A. P.) saranno istituiti appositi corsi di istruzione per l'abilitazione alle funzioni del grado militare, secondo le norme che saranno emanate dall'Ispettorato generale (Comando generale).

Art. 124.

Capi manipolo provenienti dai marescialli.

I capi manipolo provenienti dai marescialli non possono essere promossi ai gradi superiori, se non quando posseggano i titoli di studio richiesti.

Art. 125.

Nomina dei sottufficiali e graduati.

I marescialli capi ed i marescialli maggiori sono nominati con decreto Ministeriale, per promozione esclusivamente a scelta dal grado inferiore.

I marescialli, brigadieri, vice brigadieri e militi scelti sono nominati, con decreto Ministeriale, per promozione ad anzianità od a scelta, dal grado inferiore.

Art. 126.

Reclutamento degli allievi militi e nomina dei militi.

Gli allievi militi sono reclutati in seguito a bando di con rso indetto a norma degli articoli 4 e seguenti del capi o VI dell'allegato *D* annesso al presente regolamento.

militi effettivi sono nominati traendoli dalla gradua ia di cui all'art. 18 dell'allegat di cui sopra) con decre Ministeriale, e sono iscritti nel rispettivo ruolo nell'ordi della graduatoria stessa.

CAPITOLO XV. — *Dell'avanzamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale.*

Art. 127.

Requisiti necessari per conseguire l'avanzamento.

Nessuno può conseguire l'avanzamento al grado superiore se, dalle competenti Commissioni, non è riconosciuto in possesso di requisiti morali, fisici, intellettuali e di coltura, tali da dare affidamento di essere pienamente idonei ad adempierne le funzioni.

L'aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione necessaria, ma non sufficiente, per conseguire l'avanzamento.

Art. 128.

Varie specie di avanzamento.

L'avanzamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale ha luogo:

1° per anzianità, senza speciale esame;

2° per anzianità, previo esame di accertamento della idoneità;

3° a scelta, previo esame facoltativo;

4° a scelta, senza speciale esame, giusta le norme degli articoli 153 e seguenti.

Art. 129.

Come si consegue l'avanzamento.

L'avanzamento per anzianità ed a scelta non può essere conseguito senza l'esplicita dichiarazione delle competenti Commissioni, attestante che il candidato è realmente in possesso dei requisiti di cui all'art. 127.

Art. 130.

Accertamento della idoneità.

L'idoneità dell'avanzamento è accertata nei modi e colla procedura di cui al presente regolamento.

Art. 131.

Permanenza minima nei vari gradi.

La permanenza minima necessaria in ciascun grado di ufficiale, per poter conseguire la promozione al grado superiore, è di:

3 anni, per il grado di capo manipolo;

4 anni, per il grado di centurione;

3 anni, per i gradi successivi.

Tuttavia, l'ufficiale può essere scrutinato, nei riguardi dell'avanzamento, ed inscritto nel quadro di avanzamento, anche prima che abbia raggiunto detti limiti di permanenza. Comunque, egli non potrà conseguire la promozione se non sia scaduto il prescritto termine di permanenza nel grado.

Art. 132.

Condizione essenziale per conseguire l'avanzamento — Nomine in soprannumero.

Nessuno può conseguire la promozione se non esistono vacanze nel grado superiore.

Qualora non sia possibile coprire tutti i posti vacanti nel ruolo di un determinato quadro, potranno essere nominati,

in soprannumero, nel grado immediatamente inferiore, altrettanti ufficiali, sottufficiali o militi scelti quanti sono i posti vacanti nel grado immediatamente superiore.

Art. 133.

Vacanze nei ruoli organici.

Costituiscono vacanze organiche:

1° l'allontanamento dal servizio per limiti di età;
2° il collocamento in ausiliaria, a riposo, o in riforma;
3° il collocamento in congedo provvisorio;
4° il collocamento in aspettativa, per qualsiasi motivo;
5° il collocamento in disponibilità;
6° la dispensa dal servizio di cui alla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;
7° la perdita del grado, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
8° la cancellazione dai ruoli, di cui all'art. 152;
9° i decessi.

Art. 134.

Decorrenza delle promozioni.

L'ufficiale dichiarato idoneo per l'avanzamento acquista diritto all'avanzamento stesso dalla data in cui la vacanza si è verificata, e tale data deve essergli assegnata come anzianità nel nuovo grado.

Art. 135.

Limiti di anzianità per la iscrizione nei quadri.

Ogni anno, dopo la compilazione delle note caratteristiche, l'ispettore generale della Milizia nazionale forestale determina e fa conoscere entro quali limiti di anzianità debbono trovarsi compresi gli ufficiali per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta e per poter concorrere alla scelta facoltativa per l'anno successivo.

Nel fissare tali limiti l'ispettore generale terrà conto del fabbisogno prevedibile per l'integrazione dei quadri di avanzamento da compilarsi per l'anno al quale il quadro deve riferirsi.

Art. 136.

Quadri suppletivi di avanzamento.

Quando, per eccezionali circostanze, i quadri di avanzamento si prevedano o si dimostrino insufficienti a coprire le vacanze, l'ispettore generale dispone per la formazione di quadri suppletivi, fissando il grado ed il numero degli ufficiali che dovranno esservi compresi.

Art. 137.

Valore dei quadri di avanzamento.

I quadri di avanzamento ordinari hanno valore dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono; quelli suppletivi, dalla data della loro formazione fino al 31 dicembre.

Art. 138.

Commissioni di avanzamento.

Per l'avanzamento degli ufficiali si pronunciano le autorità gerarchiche di cui alla seguente tabella, le quali inoltrano alla Commissione centrale di avanzamento appositi specchi di proposta di avanzamento. La Commissione centrale, esaminati gli specchi e gli incartamenti di ogni singolo ufficiale, decide inappellabilmente per la idoneità o non idoneità.

In seno alle varie Commissioni la votazione deve avvenire a scrutinio segreto, ed il voto successivamente dato dai membri della Commissione in ordine inverso di grado o di anzianità.

Grado dell'ufficiale	Commissione di primo grado	Commissione di secondo grado
Capo manipolo	Comandante della coorte: presidente. Comandante della centuria. Comandanti delle altre centurie. Comandante della coorte.	Comandante della legione: presidente. Comandanti di coorte.
Centurione . . .	Comandanti della legione: presidente. Comandante della coorte. Comandanti delle altre coorti. Comandante della legione.	Comandante di zona: presidente. Comandante di legione.
Seniore e primo seniore	Comandanti di zona. Comandanti di legione.	Console generale: comandante. Comandante di zona Comandanti di legione
Console . . .	Comandante di zona	Comandante generale. Console generale: vice comandante. Comandante di zona

NOTA. — In mancanza del titolare di uno dei Comandi di cui sopra, l'Ispettorato generale indicherà se e chi debba sostituirlo.

Art. 139.

Commissione centrale di avanzamento.

La Commissione centrale si compone del Sottosegretario di Stato per l'economia nazionale designato dal Ministro, presidente, dell'ispettore generale, del console generale vice comandante e dei consoli generali, membri. Intervengono in seno alla Commissione, con voto consultivo, il direttore generale delle foreste, il direttore generale dell'agricoltura e l'ispettore generale della pesca.

Qualora non intervenga il Sottosegretario di Stato la Commissione centrale di avanzamento è presieduta dall'ispettore generale (comandante generale).

I giudizi della Commissione sono validi sempre che siano presenti tre membri con diritto a voto: in caso di parità di voti il giudizio s'intende a favore dell'ufficiale.

Art. 140.

Giudizio di non idoneità alle funzioni del grado.

Le Commissioni di cui ai precedenti articoli sono anche competenti a giudicare se l'ufficiale conservi o meno

neità alle funzioni del proprio grado. A tale uopo, qualunque superiore gerarchico, quando lo ritenga opportuno, può e deve fare motivata proposta all'ispettore generale perchè la posizione di un proprio dipendente venga presa in esame. L'ispettore, esaminata la proposta e fatti seguire gli eventuali accertamenti, disporrà per la convocazione delle competenti Commissioni, le quali si pronuncieranno colle stesse norme accennate per l'avanzamento.

In caso di giudizio contrario all'ufficiale sarà usata la formula . . . . . « è giudicato non più idoneo ad adempiere le funzioni del proprio grado, e, pertanto, se ne propone l'allontanamento dal servizio a norma della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, art. 38 ».

Art. 141.

Motivazione per la non idoneità.

La non idoneità all'avanzamento dell'ufficiale dovrà avere una o più delle motivazioni seguenti:

a) deficienza di qualità fisiche;

b) deficienza di coltura generale o militare o tecnico-professionale;

c) cattiva condotta;

d) mancanza delle cognizioni necessarie a coprire il grado superiore;

e) deficienza di carattere.

Art. 142.

Sospensione del giudizio.

La sospensione del giudizio, in materia d'avanzamento, deve essere disposta in via assolutamente eccezionale e, in ogni modo, non può durare per più di 3 mesi, trascorsi i quali dovrà essere pronunziato il giudizio di idoneità o meno dell'ufficiale.

La decisione sospensiva è di competenza della Commissione centrale di avanzamento.

Art. 143.

Quando l'ufficiale acquista diritto all'avanzamento.

L'ufficiale dichiarato idoneo all'avanzamento per anzianità od a scelta, viene inscritto nel rispettivo quadro di avanzamento ed acquista diritto alla promozione:

a) non appena venga a rendersi vacante, nel grado superiore, un posto da coprirsi per anzianità, se inscritto nei quadri ad anzianità;

b) non appena venga a rendersi vacante nel grado superiore un posto da coprirsi per scelta, se iscritto nei quadri a scelta.

Art. 144

Precedenza delle promozioni ad anzianità.

Non si possono conseguire promozioni a scelta se prima non siano stati coperti, con promozioni ad anzianità, i posti da coprirsi per anzianità stessa, a norma del presente regolamento.

Art. 145.

Casi di sospensione del giudizio di avanzamento.

Quando un ufficiale da scrutinare venga:

a) sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina:

b) collocato in aspettativa;

c) collocato in disponibilità;

d) sospeso dall'impiego,

le Commissioni di cui all'art. 138 debbono pronunciare giudizio sospensivo salvo a riprenderlo in esame quando sia cessata la causa che ha dato luogo alla sospensione e quando la sua posizione sia comunque definita.

Art. 146.

Casi di sospensione della iscrizione nel quadro.

Quando l'ufficiale già giudicato idoneo, od inscritto nel quadro di avanzamento venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo, la sua inscrizione nel quadro stesso rimane sospesa sino a quando la sua posizione non sia definita.

Solo allora e previo nuovo giudizio da parte della competente Commissione di avanzamento può essere inscritto nel quadro.

Art. 147.

Cancellazione dai quadri.

L'ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento, che per qualunque motivo venga a perdere, a parere delle autorità gerarchiche, la idoneità per l'avanzamento, deve essere proposto all'ispettore generale per la cancellazione dal quadro. La cancellazione avviene soltanto, in seguito a parere conforme delle competenti Commissioni di avanzamento.

Art. 148.

Esclusione definitiva dall'avanzamento.

Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento gli ufficiali di grado inferiore a quello di primo seniore, che, per tre volte, siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento per anzianità e gli ufficiali di grado superiore a quello predetto che siano stati per due volte dichiarati non idenei all'avanzamento a scelta.

Art. 149.

Eccezione pei capi manipolo dall'esclusione.

Per i capi manipolo non ha mai luogo l'esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 150.

Rinuncia all'avanzamento.

L'ufficiale di qualunque grado può, quando lo creda, fare per iscritto e per via gerarchica, rinuncia all'avanzamento al grado superiore, senza che debba motivarla.

La rinuncia all'avanzamento si intende limitata al solo anno al quale il quadro si riferisce, ed è considerata, agli effetti dell'art. 148, equivalente ad un giudizio di non idoneità riportato dall'ufficiale.

Art. 151.

Comunicazione della idoneità, non idoneità, esclusione, ecc.

All'ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento, a quello dichiarato non idoneo, e che venga a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 145, 146, 147 e 148, è comunicato per iscritto il giudizio che lo riguarda, nel termine di un mese.

All'ufficiale dichiarato non idoneo, sospeso, e tolto dal quadro, viene anche data la comunicazione per iscritto, ed entro il termine predetto, della motivazione del provvedimento che lo ha colpito.

Art. 152.

Trattamento fatto agli ufficiali esclusi definitivamente.

Gli ufficiali di grado inferiore a quello di primo seniore esclusi definitivamente dall'avanzamento possono, se giudicati idonei ai servizi sedentari od a speciali mansioni d'ufficio, essere trattenuti in servizio, non oltre il raggiungimento dei limiti di età, nella proporzione massima di 1/20 dei posti del rispettivo organico.

Quando tali aliquote siano raggiunte e si renda conveniente mantenere in servizio altri ufficiali dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento, saranno allontanati dalla speciale posizione coloro che da maggior tempo ne beneficiarono.

Agli ufficiali di grado inferiore a quello di primo seniore esclusi definitivamente dall'avanzamento, e non trattenuti in servizio come sopra è detto nonchè ai primi seniori ed ufficiali di grado superiore definitivamente esclusi dall'avanzamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

Art. 153.

Varie specie di avanzamento per gli ufficiali.

L'avanzamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale ha luogo: per anzianità senza esami, ed a scelta, previo esame facoltativo, fino al grado di primo seniore incluso; esclusivamente a scelta (senza speciali esami) nei gradi superiori a quello di primo seniore.

Art. 154.

Esami di idoneità per l'avanzamento a seniore.

In deroga all'articolo precedente, l'avanzamento per anzianità al grado di seniore ha luogo previo speciale accertamento della idoneità a mezzo di esame, al quale sono sottoposti tutti i centurioni, eccettuati quelli che abbiano superato l'esame di avanzamento a scelta di cui al seguente articolo 169.

I programmi e le modalità di detto esame, nonchè la composizione della Commissione esaminatrice, sono fissati con decreto Ministeriale.

Art. 155.

Scelta con esame facoltativo.

La scelta, con esame facoltativo di cui all'art. 153, ha luogo sulla base dei programmi, per ogni singolo grado, e con modalità che sono fissate con decreto Ministeriale, nel quale è pure stabilita la composizione delle varie Commissioni esaminatrici.

Art. 156.

Invio di titoli, pubblicazioni, ecc. per la scelta facoltativa.

I concorrenti alla scelta facoltativa possono inviare al l'Ispettorato generale, che li sottoporrà alle Commissioni esaminatrici, nei limiti di tempo volta a volta fissati dal Ministero, quei titoli accademici, pubblicazioni, studi monografie edite o no, ecc., di carattere strettamente tecnico, che nel proprio interesse ritengano opportuno.

Le Commissioni tengono conto an·che di tali elementi, nel pronunciarsi in merito alla idoneità o meno dei candidati alla scelta.

Art. 157.

Votazione delle Commissioni di esami.

Le Commissioni di cui agli articoli 154, 155, 156, nel pronunciarsi, votano semplicemente per la idoneità o non idoneità dei candidati, senza addivenire ad una classifica, in ordine di merito, dei candidati stessi.

Art. 158.

Specchi di proposta di avanzamento.

Agli effetti dell'avanzamento gli ufficiali sono inscritti, per grado e nel rispettivo ordine di anzianità, in apposito ruolo di anzianità, ed in conformità di detto ruolo, nei limiti e nei modi prescritti dal presente regolamento, le Commissioni di avanzamento compilano annualmente, per ogni grado, tanti specchi di proposta di avanzamento quanti sono gli ufficiali da prendere in esame.

Art. 159.

Avanzamento di grado di centurione e primo seniore.

Per coprire i posti da conferirsi per anzianità, nei gradi di centurione e di primo seniore, i capi manipolo ed i seniori non sono assoggettati ad esame alcuno e sono esclusivamente giudicati sulla base del servizio prestato quale risulta dalle loro carte personali.

Art. 160.

Avanzamento al grado di seniore.

Per essere ammesso all'esame di avanzamento per anzianità al grado di seniore, il centurione deve essere dichiarato meritevole, a mezzo di regolare giudizio di avanzamento, dalle autorità di cui all'art. 138.

Il superare l'esame è condizione indispensabile per poter essere inscritto nel quadro di avanzamento e per poter conseguire la promozione.

Art. 161.

Centurione non ammesso all'esame.

Il centurione dichiarato non meritevole di essere ammesso all'esame si considera come escluso dall'avanzamento per l'anno a cui il quadro si riferisce.

Art. 162.

Come si coprono le vacanze nei quadri di centurione, seniore e primo seniore.

Le vacanze nei ruoli di centurione, seniore e primo seniore sono coperte, per quanto riguarda l'aliquota dei posti da conferirsi per anzianità, con altrettanti capi manipolo, centurioni e seniori, iscritti come idonei nei quadri, e presi nei rispettivi ruoli in ordine di anzianità.

Art. 163.

Vantaggio di carriera per la scelta.

Per il caso in cui la presente legge concede la scelta a mezzo di esame facoltativo, il vantaggio di carriera agli ido-

nei, nonchè l'aliquota dei posti da conferirsi alla scelta nei confronti di quelli da conferirsi per anzianità, sono fissati nei seguenti articoli.

Art. 164.

Scelta per meriti eccezionali.

L'ufficiale di qualunque grado, che possegga qualità morali, militari e di coltura tale da dare sicuro affidamento di reggere in modo assolutamente distinto il comando superiore e che abbia reso altresì al Ministero dell'economia nazionale servizi di straordinaria importanza, anche se non iscritto nei quadri di avanzamento ed indipendentemente dalla aliquota dei posti da conferirsi alla scelta a norma degli articoli seguenti, può esser promosso al grado superiore, purchè abbia raggiunto la prima metà del ruolo del rispettivo grado.

Art. 165.

Modalità per la concessione della scelta eccezionale.

Le proposte di promozione di cui all'articolo precedente sono fatte, con speciale relazione, dal Ministero dell'economia nazionale a Sua Maestà il Re.

Dette proposte debbono, preventivamente, riportare l'unanime voto favorevole della Commissione centrale di avanzamento.

Art. 166.

Ammissione agli esami a scelta facoltativa.

L'ufficiale che aspira ad essere ammesso agli esami di avanzamento a scelta facoltativa deve esserne dichiarato meritevole dalle Commissioni di avanzamento, e dopo che abbia superati i prescritti esami, viene iscritto nei quadri di avanzamento a scelta.

Art. 167.

Scelta al grado di centurione.

I posti vacanti nel grado di centuriore sono concessi, fino alla concorrenza di un quarto, per l'avanzamento a scelta previo esame facoltativo. Possono concorrere a detto esame, e per due volte soltanto, i capi manipolo che ne facciano domanda e siano compresi nella prima metà del ruolo del loro grado.

Art. 168.

Capi manipolo idonei alla scelta.

I capi manipolo dichiarati idonei sono inscritti nel quadro di avanzamento a scelta e sono promossi, nel rispettivo ordine di anzianità, non appena vengano a trovarsi nel primo settimo del loro organico.

Coloro che risultano in eccedenza sono promossi, a mano a mano, in concorrenza di quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.

Art. 169.

Scelta al grado di seniore.

I posti vacanti nel grado di seniore sono concessi fino alla concorrenza di un terzo per l'avanzamento a scelta, previo esame facoltativo. Possono concorrere a detto esame, e per due volte soltanto, i centurioni che ne facciano domanda e siano compresi nel primo terzo del ruolo del loro grado.

Art. 170.

Centurioni idonei alla scelta.

I centurioni dichiarati idonei sono inscritti nel quadro di avanzamento a scelta e sono promossi, nel rispettivo ordine di anzianità, non appena vengano a trovarsi nel primo settimo del loro organico.

Per coloro che risultano in eccedenza, vale quanto è detto all'art. 168.

Art. 171.

Scelta al grado di primo seniore.

I posti vacanti nel grado di primo seniore sono concessi fino alla concorrenza di un mezzo, per l'avanzamento a scelta, previo esame facoltativo.

Possono concorrere a detto esame, e per due volte soltanto, i seniori che ne facciano domanda e siano compresi nel primo quarto del proprio ruolo.

Art. 172.

Seniori idonei alla scelta.

I seniori dichiarati idonei, sono inscritti nel quadro di avanzamento a scelta e sono promossi, nel rispettivo ordine di anzianità, non appena vengano a trovarsi compresi nel primo quinto del loro organico.

Per coloro che risultino in eccedenza, vale quanto è detto all'art. 168.

Art. 173.

Avanzamento a console e console generale.

I posti vacanti nel grado di console e console generale sono esclusivamente concessi per avanzamento a scelta agli ufficiali del grado immediatamente inferiore.

Art. 174.

Limiti per l'avanzamento a scelta a console, e console generale.

I primi seniori ed i consoli sono scrutinati per l'avanzamento a scelta quando siano compresi nei limiti volta a volta fissati a norma degli articoli 135 e 136.

Art. 175.

Inscrizione nei quadri per l'avanzamento a scelta a console e console generale.

I primi seniori ed i consoli dichiarati idonei per l'avanzamento a scelta vengono inscritti in ordine di anzianità nel rispettivo quadro e sono promossi quando si verifichino le necessarie vacanze.

CAPITOLO XVI. — *Dell'avanzamento degli agenti della Milizia nazionale forestale.*

Art. 176.

Norme generali per l'avanzamento.

Le prescrizioni del capitolo XV riguardanti gli ufficiali, valgono anche, se ed in quanto applicabili, per l'avanzamento degli agenti della Milizia nazionale forestale.

Art. 177.

Varie specie di avanzamento.

L'avanzamento degli agenti ha luogo:

1° per anzianità ed a scelta: da milite a maresciallo incluso;

2° esclusivamente a scelta: da maresciallo a maresciallo capo e da maresciallo capo a maresciallo maggiore;

3° esclusivamente a scelta: da maresciallo maggiore a capo manipolo.

Art. 178.

Esclusione definitiva dall'avanzamento.

Per gli agenti non si fa luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento; essi saranno però scrutinati ugualmente ogni anno.

Art. 179.

Commissioni di avanzamento.

Le Commissioni di avanzamento, per tutti i gradi di truppa e per i sottufficiali, sono le seguenti:

Commissione di primo grado:
comandante della centuria, presidente;
comandante del manipolo;
comandanti degli altri manipoli della centuria.

Commissione di secondo grado:
comandante della legione, presidente;
comandante della coorte;
comandante della centuria.

In mancanza del titolare di uno dei Comandi di cui sopra, l'ispettore generale indicherà se e chi debba sostituirlo.

Le Commissioni compilano appositi specchi di avanzamento per i militi, militi scelti e sottufficiali scrutinati, e su detti specchi pronuncia la sua decisione inappellabile la Commissione centrale di avanzamento di cui all'art. 139 la quale, in questo caso, è presieduta dall'ispettore generale.

Art. 180.

Rinunzia all'avanzamento.

I militi, militi scelti e sottufficiali possono, qualora lo credano, fare per iscritto e per via gerarchica, rinunzia all'avanzamento, senza bisogno di motivarla.

La rinunzia si intende sempre fatta per il solo anno al quale si riferisce il quadro in corso di compilazione.

Art. 181.

Permanenza minima nei vari gradi.

La permanenza minima necessaria in ciascun grado per poter conseguire la promozione al grado superiore è di:

4 anni per i militi;
2 anni per i militi scelti;
1 anno per i vice brigadieri;
2 anni per i brigadieri ed i marescialli dei vari gradi.

Per l'iscrizione nei quadri di avanzamento dei militi scelti e dei sottufficiali è applicabile il disposto dell'art. 131.

Art. 182.

Avanzamento a milite scelto.

I posti vacanti nel grado di milite scelto sono conferiti, per l'avanzamento a scelta, fino alla concorrenza di un quarto.

Possono essere scrutinati per l'avanzamento a scelta, i militi che siano compresi nella prima metà del ruolo del rispettivo grado.

Art. 183.

Iscrizione nel quadro di avanzamento dei militi dichiarati idonei.

I militi dichiarati idonei per l'avanzamento a scelta sono inscritti nei quadri di avanzamento a scelta secondo l'ordine di anzianità e promossi, non appena vengano a trovarsi compresi nel primo quarto del rispettivo quadro.

Art. 184.

Avanzamento a vice brigadiere.

I posti vacanti nel grado di vice brigadiere sono conferiti per avanzamento a scelta, fino alla concorrenza di un terzo.

Possono essere scrutinati per l'avanzamento a scelta i militi scelti che si trovino compresi nella prima metà del ruolo del proprio grado, ed abbiano frequentato con esito favorevole il corso delle Scuole allievi sottufficiali.

Art. 185.

Iscrizione nel quadro d'avanzamento a scelta dei militi scelti dichiarati idonei.

I militi scelti dichiarati idonei per l'avanzamento a scelta sono inscritti nei quadri di avanzamento in ordine di anzianità, e promossi, appena vengano a trovarsi compresi nel primo terzo del proprio ruolo organico.

Art. 186.

Avanzamento a brigadiere.

I posti vacanti nel ruolo dei brigadieri sono conferiti, per avanzamento a scelta, fino alla concorrenza di un terzo.

Possono essere scrutinati per l'avanzamento a scelta i vice brigadieri che si trovino compresi nel primo terzo del proprio organico.

Art. 187.

Iscrizione nel quadro di avanzamento dei vice brigadieri dichiarati idonei.

I vice brigadieri dichiarati idonei per l'avanzamento a scelta, sono inscritti nei quadri di avanzamento in ordine di anzianità e promossi, appena vengano a trovarsi compresi nel primo quarto del rispettivo ruolo organico.

Art. 188.

Avanzamento a maresciallo.

I posti vacanti nel ruolo dei marescialli sono conferiti per avanzamento a scelta, fino alla concorrenza di un terzo.

Possono essere scrutinati, per l'avanzamento a scelta, i brigadieri che si trovino compresi nella prima metà del proprio ruolo.

Art. 189.

Iscrizione nel quadro di avanzamento dei brigadieri dichiarati idonei.

I brigadieri dichiarati idonei per l'avanzamento a scelta sono inscritti nei quadri in ordine di anzianità, e promossi appena vengano a trovarsi compresi nel primo terzo del proprio ruolo.

Art. 190.

Avanzamento a maresciallo capo e a maresciallo maggiore.

I posti vacanti nei gradi rispettivamente di maresciallo capo e maresciallo maggiore sono conferiti soltanto per avanzamento a scelta ai sottufficiali di grado immediatamente inferiore.

I marescialli ed i marescialli capi sono scrutinati per l'avanzamento a scelta, e promossi appena vengano a trovarsi compresi nel primo quarto e nel primo terzo del rispettivo ruolo organico.

Art. 191.

Iscrizione nel quadro di avanzamento dei marescialli e marescialli capi dichiarati idonei.

I marescialli e marescialli capi dichiarati idonei per l'avanzamento a scelta sono iscritti nei quadri in ordine di anzianità e sono promossi di mano in mano che si verificano vacanze nei rispettivi gradi superiori.

Art. 192.

Avanzamento dei marescialli maggiori a capo manipolo.

I marescialli maggiori possono concorrere alla nomina di capo manipolo limitatamente ad un terzo dei posti vacanti.

Tale nomina ha luogo esclusivamente a scelta ed i marescialli maggiori vengono scrutinati, per il detto avanzamento, non appena siano compresi nella prima metà del proprio ruolo organico.

Art. 193.

Iscrizione nel quadro di avanzamento dei marescialli maggiori dichiarati idonei.

I marescialli maggiori dichiarati idonei sono inscritti nel quadro di avanzamento a scelta secondo l'ordine di anzianità, e sono promossi appena siano vacanti nel ruolo dei capi manipolo i posti loro spettanti a norma dell'articolo precedente.

Art. 194.

Diritto alla promozione dei marescialli maggiori.

Il maresciallo maggiore primo inscritto nel quadro di avanzamento acquista però diritto alla promozione solo quando si formi un terza vacanza, dopo altre due coperte con capi manipolo tratti per concorso dall'elemento civile.

Art. 195.

Aliquota dei capi manipolo reclutati per concorso dai marescialli maggiori.

Qualora il numero dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui al precedente articolo risulti inferiore al fabbisogno, o qualora il numero dei marescialli inscritti nel quadro di avanzamento sia inferiore a un terzo dei concorrenti idonei, la proporzione di un terzo e due terzi potrà essere modificata devolvendo a favore dei marescialli, o dei concorrenti, quei posti che non potessero essere coperti con concorrenti o con marescialli maggiori.

PARTE QUINTA.

Stipendi, assegni, indennità, alloggiamenti.

Capitolo XVII. — *Competenze degli ufficiali, sottufficiali e militi.*

Art. 196.

Competenze agli ufficiali.

Agli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono dovuti in ogni tempo tutti gli assegni e le competenze ordinarie ed eventuali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali nella stessa misura e colle stesse modalità di concessione per questi stabilite, ad eccezione dell'indennità militare speciale.

Art. 197.

Competenze ai sottufficiali e militi.

Ai marescialli maggiori, maresciali capi, marescialli, brigadieri, vice-brigadieri, militi scelti e militi, sono, in ogni tempo, dovuti gli stipendi e le paghe nella stessa misura e colle stesse modalità stabilite per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali.

Agli allievi militi spetta la paga giornaliera di L. 10.50.

Art. 198.

Indennità varie ai sottufficiali e militi.

Oltre gli stipendi e paghe stabilite nel precedente articolo spettano ai marescialli, brigadieri, vice-brigadieri, militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale:

a) il supplemento di servizio attivo;

b) l'indenità militare;

c) l'indennità caro-viveri;

d) l'indennità di rafferma;

e) l'indennità mensile di alloggio,

nella stessa misura e con le stesse modalità di corresponsione stabiliti pei corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ai marescialli, brigadieri, vice-brigadieri, militi scelti e militi, non ammogliati, che non fruiscono di alloggio in locali demaniali, è corrisposta l'indennità di alloggio di L. 50 mensili.

Art. 199.

Indennità di missione.

Nei casi di servizio compiuti fuori del luogo di ordinaria residenza, spettano ai marescialli, brigadieri, vice-brigadieri e militi della Milizia nazionale forestale le seguenti indennità:

a) l'indennità giornaliera di soggiorno in ragione di L. 20 per i marescialli, L. 16 per i brigadieri, vice-brigadieri e militi scelti, L. 12 per i militi, e L. 10 per gli allievi.

L'indennità è corrisposta per tutta la durata del servizio compreso il giorno della partenza e quello del ritorno.

Se il servizio nella medesima località dura oltre un mese, la misura dell'indennità di soggiorno da corrispondersi pel tempo successivo è ridotta a due terzi. Se la durata del servizio, sempre nella stessa località, eccede i 3 mesi, la misura dell'indennità, pel tempo sucessivo, è ridotta alla metà. Qualora la durata del servizio si potragga oltre i 6 mesi, la continuazione della corresponsione dell'indennità è subordinata ad una speciale autorizzazione ministeriale:

b) rimborso del prezzo del biglietto di seconda classe per i marescialli e di terza classe per i brigadieri, vice-brigadieri, militi scelti, militi e allievi militi, sulle ferrovie, tramvie e linee automobilistiche destinate in modo periodi-

co e regolare al pubblico servizio a tariffa ridotta, se questa è concessa, aumentato di due decimi;

c) rimborso del prezzo netto del biglietto di seconda classe per i marescialli e di terza classe per i brigadieri, vice-brigadieri, militi scelti, militi ed allievi militi, nei trasporti sui piroscafi, aumentato di due decimi;

d) compenso di L. 0.50 per i marescialli, di L. 0.25 per i brigadieri e vice-brigadieri, di L. 0.10 per i militi scelti, militi ed allievi militi, per ogni chilometro percorso sulle vie ordinarie nei viaggi che non possono compiersi coi mezzi di cui alle precedenti lettere b) e c).

Art. 200.

Indennità di pernottazione.

Nessuna indennità spetta ai graduati per i giri di servizio e per ogni operazione nella sede del proprio Comando diretto e nell'ambito della circoscrizione ad essa assegnato.

Spetta peraltro un'indennità di pernottazione, nella misura di L. 12 per i marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli, L. 10 per i brigadieri e vice brigadieri, L. 8 per i militi scelti e militi, quando il personale suddetto, per ragioni di servizio o per giustificati motivi, non possa restituirsi alla sua residenza nella stessa giornata.

L'indennità di pernottazione è accresciuta di L. 5.50 per il personale che compie il servizio a cavallo.

Ai comandanti di squadra, per i giri di servizio nella squadra, fuori della circoscrizione che riguarda la sede del proprio Comando diretto, compete la indennità di percorrenza sulle vie ordinarie ed il rimborso delle spese di viaggio con le norme stabilite, senza l'aumento dei due decimi, sempre che, nel giro di servizio fra andata e ritorno, si compia un percorso non inferiore ai 20 chilometri dalla sede di Comando. Quando per ragioni di distanza o per giustificati motivi non possano restituirsi alla loro residenza nella stessa giornata, compete anche l'indennità di pernottazione.

Art. 201.

Indennità di disagiata residenza.

Qualora occorra dislocare temporaneamente i militi dai paesi di ordinaria residenza in montagna o nei boschi per un più efficace servizio di sorveglianza e custodia, potrà essere loro corrisposta a compenso del maggiore disagio una indennità giornaliera di L. 2 durante tutto il tempo della dislocazione, oltre le normali indennità stabilite per il servizio che compiono.

Art. 202.

Indennità di tramutamento.

Nei trasferimenti di sede sono dovute le indennità di tramutamento per la famiglia nella misura e con le modalità stabilite per l'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 203.

Indennità per servizi di pubblica sicurezza.

Quando gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale a richiesta dell'autorità politica, sono impiegati per la tutela dell'ordine pubblico minacciato o turbato, hanno diritto alla corresponsione della indennità pel servizio di pubblica sicurezza nella misura e con le norme stabilite per i militi dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 204.

Compensi speciali.

Ai militi e graduati forestali comandati, da soli od in assistenza di ufficiali, per martellate, perizie, stime di piante, consegna e misurazione di legname ed altre operazioni forestali nei boschi e nei terreni vincolati di privati od Enti pubblici, entro l'ambito delle loro circoscrizioni, sarà corrisposta la diaria giornaliera per missione ordinaria o il rimborso delle spese effettive di viaggio sui trasporti adibiti a pubblico servizio, a carico di coloro nell'interesse dei quali la operazione si esegue.

Uguale indennità sarà corrisposta per l'operazione di martellata, di consegna e di collaudo nelle foreste demaniali.

Nei casi di contravvenzione gli agenti percepiranno l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti.

Art. 205.

Prima vestizione.

Le spese di prima vestizione sono a carico dell'Amministrazione e quelle di manutenzione e rinnovazione del vestiario sono a carico degli agenti.

Art. 206.

Conto individuale vestiario.

Per ciascun agente è tenuto un conto individuale vestiario, che sarà dotato, una volta tanto, all'atto dell'apertura, di L. 100 a spese dell'Amministrazione.

Le modalità di gestione di tale conto, sia per le ritenute mensili e sia per la somministrazione di oggetti di equipaggiamento individuali, saranno stabilite con decreto Ministeriale.

CAPITOLO XVIII. — *Cavalli di servizio.*

Art. 207.

Acquisto di cavalli.

Gli agenti a cavallo provvedono per proprio conto all'acquisto del cavallo di servizio e della bardatura di prescrizione, nonchè alle spese di cura e di ferratura ed a quelle di manutenzione della bardatura.

Art. 208.

Agevolazioni per l'acquisto.

L'Amministrazione peraltro agevola la provvista dei cavalli di servizio concedendo agli agenti:

a) la somma di L. 1500 a titolo di concorso per l'acquisto del cavallo e di L. 200 per la provvista della bardatura;

b) un'anticipazione, entro il limite massimo di L. 3000, della somma differenziale tra il valore del cavallo proposto per l'acquisto e la somma di L. 1500 data a titolo di concorso.

Art. 209.

Visita veterinaria.

Per ottenere il concorso e l'anticipazione di cui al precedente articolo gli agenti debbono sottoporre il cavallo all'esame di apposita Commissione, nominata dal comandante di legione assistita da un ufficiale veterinario del Regio esercito e, in mancanza, da un veterinario provinciale, la quale deve riconoscere al cavallo i requisiti necessari pel servizio che deve prestare e deve fissarne il prezzo di stima.

Art. 210.

Vincolo verso l'Amministrazione.

I cavalli di servizio acquistati col concorso dell'Amministrazione rimangono vincolati a favore di questa per 4 anni.

La somma concessa come anticipazione per l'acquisto del cavallo di servizio dovrà essere rimborsata all'Amministrazione in quaranta rate mensili uguali, da trattenersi sulla paga dell'agente.

Qualora, per qualsiasi motivo, l'agente cessasse dal servizio a cavallo prima dei 4 anni, l'Amministrazione si rivarrà sul valore del cavallo tanto della somma concessa a titolo di concorso, quanto di quella accordata come anticipazione.

Se il servizio a cavallo cessasse dopo compiuti 4 anni l'Amministrazione si rivarrà soltanto dell'eventuale residuo della somma concessa come anticipazione.

Trascorsi i quattro anni, ed anche prima, quando sia stato estinto totalmente il debito per la somma avuta come anticipazione, il cavallo rimane di proprietà dell'agente, rimanendo sempre all'Amministrazione il diritto di preferenza, per l'acquisto in caso di vendita.

Art. 211.

Sostituzione di cavalli.

Se dopo 4 anni di servizio prestato si rendesse necessario sostituire il cavallo con altro più idoneo, l'Amministrazione potrà concedere un nuovo concorso ed una nuova anticipazione, tenendo però conto della differenza di prezzo fra i due cavalli e senza eccedere mai, per l'ammontare del concorso, il limite massimo di L. 1500.

Nei casi in cui il cavallo fosse stato danneggiato per incuria dell'agente, non solo non potrà essere accordato alcun nuovo concorso, ma l'agente stesso dovrà rifondere all'Amministrazione l'importo del primo concorso ottenuto. Sulle responsabilità dell'incuria nei riguardi dell'agente, giudica, inappellabilmente, il comandante generale.

Art. 212.

Indennità in caso di morte del cavallo.

Quando per esclusiva e comprovata causa di servizio si verifichi la morte di un cavallo passato, a norma del precedente articolo 210, in proprietà dell'agente, sarà corrisposta all'agente stesso una indennità commisurata al prezzo di stima attribuito al cavallo dalla competente Commissione, diminuito di tanti dodicesimi di detto prezzo quanti sono gli anni di servizio prestati dal cavallo e della somma concessa dall'Amministrazione a titolo di concorso.

Art. 213.

Indennità foraggi agli agenti a cavallo.

Agli agenti che prestano servizio a cavallo è corrisposta una indennità giornaliera foraggi pari al costo medio della razione foraggio di secondo grado fissato per i quadrupedi del Regio esercito.

Detta indennità sarà semestralmente stabilita con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Capitolo XIX. — *Alloggiamento dei Comandi, uffici, scuole, reparti, ecc.*

Art. 214.

Alloggiamento della Milizia nazionale forestale.

I Comandi, gli uffici, le scuole, i reparti ed il deposito della Milizia nazionale forestale saranno alloggiati in locali demaniali in uso all'Amministrazione forestale, ovvero in locali concessi a titolo gratuito od oneroso sia dai Comuni, sia dalle Provincie. Solo eccezionalmente si ricorrerà a locali privati mediante regolare contratto di affittanza. I locali, in ogni caso, saranno presi in regolare consegna dalla Milizia nazionale forestale.

Art. 215.

Alloggi di concessione e di servizio.

Nei locali in consegna alla Milizia nazionale forestale potranno essere ricavati degli alloggi da attribuire ad ufficiali o sottufficiali scapoli o con famiglia: detti alloggi potranno essere di servizio o di concessione e saranno concessi con le stesse norme stabilite per i carabinieri Reali.

Art. 216.

Qualifica degli alloggi.

La qualifica di alloggio di servizio o di concessione è, caso per caso, stabilita dall'ispettore generale, fermo il principio che, in linea di massima, il numero degli alloggi di servizio dovrà essere limitato ad uno ogni Comando, Scuola, ecc.

L'alloggio di servizio compete di diritto solamente ai direttori delle scuole, agli ispettori di zona, all'ispettore generale (comandante generale) e al console generale (vice comandante).

Per gli alloggi non di servizio, e quindi a pagamento, si seguiranno le norme concordate tra l'Amministrazione finanziaria e quelle della Guerra e della Marina.

Art. 217.

Arredamento e casermaggio.

Per l'arredamento degli uffici e comandi di nuovo impianto, e per il casermaggio e relativa gestione, verranno emanate apposite norme con decreto Ministeriale.

Così pure, con decreto Ministeriale, verranno emanate norme per la presa in consegna, per l'uso, per la manutenzione, ecc. dei locali che saranno occupati dalla Milizia nazionale forestale.

PARTE SESTA.

Disposizioni di carattere transitorio.

Capitolo XX. — *Reclutamento ufficiali.*

Art. 218.

Il reclutamento degli ufficiali.

Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale necessari alla prima costituzione degli organici previsti dalle tabelle graduali numeriche saranno reclutati come appresso:

a) n. 1 console generale: dagli ufficiali in congedo degli altri corpi armati su proposta del Ministro per l'economia nazionale;

b) n. 18 consoli: 12 dagli ispettori capi, che ne facciano domanda, se dichiarati dalla competente Commissione d'avanzamento idonei al grado: 6 dagli ufficiali in congedo degli altri corpi armati che siano dichiarati dalla competente Commissione d'avanzamento idonei al grado;

c) n. 16 primi seniori: dai primi ispettori, che ne facciano domanda, se dichiarati dalla Commissione di avanzamento idonei al grado;

d) n. 28 seniori: dagli ispettori principali di 1ª classe, che ne facciano domanda, se dichiarati idonei dalla competente Commissione di avanzamento;

e) n. 78 centurioni: dagli ispettori principali di 2ª classe o dai primi aiutanti, che ne facciano domanda, se dichiarati dalla Commissione di avanzamento idonei al grado;

f) n. 214 capi manipolo: un terzo dai marescialli delle tre categorie, ai sensi dell'art. 125 del regolamento generale; due terzi dagli ispettori, aiutanti o aiutanti aggiunti, che ne facciano domanda, se dichiarati dalla Commissione di avanzamento idonei al grado; o da un concorso secondo le modalità dell'allegato C al regolamento generale;

g) n. 10 fra centurioni e capi manipolo, da dedursi alle lettere e) e f) e da impiegarsi in mansioni non tecniche: dagli ufficiali in congedo degli altri corpi armati su proposta del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 219.

Facoltà di far domanda di ammissione alla Milizia nazionale degli ex funzionari del Real corpo delle foreste.

Possono far domanda di ammissione alla Milizia nazionale forestale colle stesse modalità stabilite nel precedente articolo e negli articoli seguenti, gli ex-funzionari del Real corpo delle foreste dispensati dal servizio per riduzione di organico in applicazione dell'art. 48 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

L'accettazione di tali domande è, comunque, riservata al giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del direttore generale delle foreste.

Art. 220.

Facoltà di bandire concorsi straordinari.

I posti riservati coll'art. 218 all'attuale personale tecnico superiore del Real corpo delle foreste, che non possono ricoprirsi per mancanza di elementi idonei sono conferibili mediante un concorso da bandire tra i laureati in scienza agraria ed in ingegneria, che abbiano ricoperto in altri corpi armati il grado corrispondente.

Art. 221.

Nomine per promozioni a scelta eccezionale.

I gradi di seniore e di centurione potranno essere conferiti a scelta, per merito eccezionale, in proporzione di un quinto per ciascuno dei due gradi, a coloro fra i funzionari che, pur non essendo compresi nei ruoli del grado 8° e 9°, abbiano però raggiunto nell'Esercito, durante la guerra, il grado di maggiore e di capitano, e posseggano la prescritta laurea.

CAPITOLO XXI. — *Reclutamento del personale di truppa.*

Art. 222.

Trasferimento degli attuali agenti nella Milizia nazionale forestale.

Gli agenti saranno reclutati dal personale di custodia del Real corpo delle foreste, dei tratturi e trazzere e dell'Ispettorato della pesca che faccia domanda e sia in possesso dei necessari requisiti.

L'accettazione di tali domande è riservata al giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, previo esame della Commissione centrale di cui all'art. 175.

Art. 223.

Dispensa dal servizio degli agenti di custodia che non facciano domanda di ammissione nella Milizia nazionale forestale.

Gli agenti del personale di custodia del Real corpo delle foreste, dei tratturi o trazzere e dell'Ispettorato della pesca che non inoltrino domanda, o le cui domande non siano accettate, saranno dispensati dal servizio con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze, su proposta del comandante generale, mano mano che questi lo giudichi possibile e conveniente.

Art. 224.

Assegnazione dei gradi.

I capi sorveglianti del Real corpo delle foreste provenienti dai marescialli che rivestivano tale grado prima del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, saranno nominati marescialli delle tre categorie della Milizia nazionale forestale, gli altri saranno nominati brigadieri. I sorveglianti saranno nominati militi.

Colle stesse modalità potranno far passaggio nella Milizia nazionale forestale a loro domanda, i capi sorveglianti e sorveglianti che sono entrati a far parte del ruolo C del Real corpo delle foreste.

I capi guardia pesca dell'Ispettorato generale della pesca saranno nominati marescialli capi; gli agenti investigatori, brigadieri; le guardie, militi.

Del personale di custodia dei tratturi o trazzere, il maresciallo sarà nominato maresciallo della Milizia nazionale forestale; i brigadieri, brigadieri della Milizia nazionale forestale; le guardie saranno nominate militi.

Art. 225.

Completamento degli organici nei vari gradi.

I posti disponibili negli organici della Milizia nazionale forestale secondo la tabella B nei gradi di maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo, brigadiere, vice-brigadiere e milite scelto, saranno coperti mano mano che le esigenze del servizio lo richiederanno dopo avvenuto l'accertamento della idoneità da parte delle competenti Commissioni di avanzamento.

Art. 226.

Concorso straordinario per il reclutamento dei sottufficiali.

E' in facoltà del Ministro di indire un concorso per i posti di maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo, brigadiere e vice-brigadiere tra gli ex-sottufficiali di grado corrispondente del Regio esercito e degli altri corpi armati, che posseggano la licenza tecnica o un titolo equipollente, o sostengano un esame di coltura generale. Potranno essere ammessi al concorso anche gli ufficiali sprovvisti di detta

licenza che rinuncino al grado che rivestivano nell'Esercito e negli altri corpi armati dello Stato.

I posti messi a concorso sono stabiliti nella seguente misura:

n. 10 per maresciallo maggiore;
» 15 per maresciallo capo;
» 30 per maresciallo;
» 60 per brigadiere;
» 35 per vice-brigadiere.

Le modalità del concorso saranno stabilite con decreto Ministeriale.

Art. 227.

Facoltà di trattenere in servizio gli agenti che hanno maturato il diritto a pensione.

Il Ministro per l'economia nazionale, su proposta dell'Ispettorato generale della Milizia nazionale forestale, nell'interesse dell'Amministrazione, ha facoltà di rinviare, fino a che non sia raggiunta la sistemazione dei ruoli organici, il collocamento a riposo degli agenti della Milizia nazionale forestale, provenienti dal personale di custodia del Real corpo delle foreste, Regi tratturi o trazzere, Ispettorato generale della pesca, quand'anche abbiano raggiunto i limiti per la pensione.

Art. 228.

Indennità vestiario.

Ai componenti il personale di custodia del Real corpo delle foreste, dell'Ispettorato generale della pesca e dei Regi tratturi o trazzere, che faranno passaggio nella Milizia nazionale forestale sarà corrisposta una volta tanto una indennità vestiario di L. 100, come dotazione di cui è cenno all'art. 206.

CAPITOLO XXII. — *Disposizioni comuni agli ufficiali ed agli agenti.*

Art. 229.

Limiti di permanenza nei vari gradi.

I limiti di permanenza stabiliti per ciascun grado tanto per gli ufficiali che per gli agenti, fino al completamento degli organici previsti dalla tabella graduale numerica, si intendono modificati come segue:

a) per una prima promozione, nessun vincolo di permanenza;

b) per una eventuale seconda promozione, il vincolo normale di permanenza ridotto a due terzi.

CAPITOLO XXIII. — *Disposizioni varie.*

Art. 230.

Ufficiali provenienti dagli ufficiali di altri corpi armati e dagli aiutanti.

Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale provenienti da altri corpi armati o dagli aiutanti del Real corpo delle foreste potranno conseguire solamente l'avanzamento fino al grado di seniore, tranne che siano in possesso di una delle prescritte lauree.

Art. 231.

Trattamento economico degli agenti dei soppressi Corpi.

Se nella prima applicazione del nuovo ordinamento un agente proveniente dai soppressi Corpi verrà a fruire di un trattamento economico inferiore a quello di cui usufruiva in passato, conserverà la differenza a titolo di assegno personale, da riassorbirsi nei successivi aumenti. Agli effetti del computo relativo non si terrà conto del supplemento di servizio attivo.

ALLEGATO A.

ORGANICI DEI COMANDI, DELLE SCUOLE E DELLE UNITÀ DELLA MILIZIA NAZIONALE FORESTALE

Numero dei Comandi ed Unità	COMANDI ED UNITÀ	Ufficiali generali		Ufficiali superiori			Uffic. inferiori		Sottufficiali					Truppa			Personale civile			
		Luogotenente generale (Comandante)	Console generale (Vice comandante)	Console	1° Seniore	Seniore	Centurione	Capo manipolo	Maresciallo maggiore	Maresciallo capo	Maresciallo	Brigadiere	Vice brigadiere	Milite scelto	Milite	Allievo milite	Capo ragioniere	Ragioniere	Archivista	Dattilografo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Ispettorato generale	1	1	11	6	12	7	5 (1)	1	1	1	1	—	1	4	—	1	1	4	4
4	Comandi di zona	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	Scuola allievi sottufficiali	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	3	—	—	1	1	1
1	Scuola allievi militi	—		—	1	1	2	1	1	1	1	5	—	—	3	200	—	1	1	1
7	Legioni	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	2	—	—	1	1	1
22	Coorti (3)	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	1	1
61	Centurie	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
178	Manipoli	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
419	Squadre (4)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	3 ÷	—	—	—	—	—
1370	Distaccamenti (5)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2 ÷	—	—	—	—	—
1	Deposito (6)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	20	—	—	—	—	—

I quadri del deposito saranno tratti dagli organici dell'ispettore generale.

(1) Un capo manipolo ha le funzioni di ufficiale d'ordinanza dell'ispettore generale; uno a disposizione del direttore generale delle foreste, uno a disposizione del console generale, vice comandante.

(2) Possono essere anche graduati o militi forestali aventi le necessarie attitudini.

(3) La coorte può essere comandata da un primo seniore o da un seniore. Ogni legione ha almeno una coorte comandata da un primo seniore.

(4) La squadra è normalmente comandata da un maresciallo delle tre categorie, eccezionalmente da un brigadiere anziano.

(5) Il distaccamento è comandato da un brigadiere, o da un vice brigadiere o da un milite scelto.

(6) Sarà costituito secondo le disposizioni che saranno emanate dall'ispettore generale.

ALLEGATO B.

SPECCHIO INDICANTE I QUADRI GRADUALI E NUMERICI DELLA MILIZIA NAZIONALE FORESTALE

Numeri dei Comandi ed Unità	COMANDI ED UNITÀ	Ufficiali generali		Ufficiali superiori			Uffic. inferiori		Sottufficiali					Truppa		Allievo milite	Personale civile			
		Luogotenente generale (Comandante)	Console generale (Vice comandante)	Console	1° Seniore	Seniore	Centurione	Capo manipolo	Maresciallo maggiore	Maresciallo capo	Maresciallo	Brigadiere	Vice brigadiere	Milite scelto	Milite		Capo ragioniere (1)	Ragioniere (2)	Archivista (3)	Dattilografo (3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Ispettorato generale	1	1	11	6	12	7	5	1	1	1	1	—	—	4	—	1	1	4	4
4	Comandi di zona (*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	Scuola allievi sottufficiali	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	3	—	—	1	1	1
1	Scuola allievi militi	—	—	—	1	1	2	1	1	1	1	5	—	—	3	200	—	1	1	1
7	Legioni	—	—	7	—	—	7	7	7	—	—	7	—	—	14	—	—	7	7	7
22	Coorti	—	—	—	8	14	—	22	—	10	12	—	—	—	44	—	—	—	22	22
61	Centurie	—	—	—	—	—	61	—	—	—	—	61	—	—	61	—	—	—	—	—
178	Manipoli	—	—	—	—	—	—	178	—	—	—	—	—	178	—	—	—	—	—	—
419	Squadre	—	—	—	—	—	—	—	30	47	285	61	—	—	1248	—	—	—	—	—
1370	Distaccamenti	—	—	—	—	—	—	—	—	—		315	499	543	1530	—	—	—	—	—
1	Deposito	—	—	—	—	—	1	1 (4)	—	—	—	—	1	2	20	—	—	—	—	—
		1	1	18	16	28	78	214	40	60	300	450	500	723	2927	200	1	10	36	35
		2		62			292		1350					3650						

(*) Il numero dei comandanti di zona (consoli generali) sarà fissato con decreto Ministeriale giusta l'art. 25 quando sarà ritenuto necessario dal Comando generale.
(1) Può essere del grado 6°.
(2) Possono essere del grado 11°, 10°, 9°, 8°, 7°.
(3) Sono tratti dal personale del Ministero dell'economia nazionale (gruppo C della Direzione generale delle foreste).
(4) Gli ufficiali saranno tratti dall'organico assegnato dall'Ispettorato generale.

ALLEGATO C.

Norme per il reclutamento dei capi manipolo della Milizia nazionale forestale.

Art. 1.

Per il reclutamento dei capi manipolo non provenienti dai marescialli, in attuazione delle norme stabilite dagli articoli 26, 122, 195, 218 del regolamento organico della Milizia nazionale forestale, sarà bandito a cura del Ministero della economia nazionale regolare concorso per il numero dei posti vacanti in organico.

Art. 2.

In base alle indicazioni del bando di concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'economia nazionale - Ispettorato generale della Milizia nazionale forestale - le domande in carta da bollo da L. 3, corredate dai documenti di cui appresso:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del decreto di bando del concorso abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 30° anno di età; questo limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti.

Per il concorrente che non sia nato in provincia di Roma l'atto di nascita dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione fisica, di data non anteriore di un mese a quella del decreto di bando del concorso;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

d) certificato di soddisfatto obbligo di leva militare o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata. Gli ex-combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

e) certificato di buona condotta morale e politica vidimato dalle autorità prefettizie di data non anteriore di due mesi a quella del decreto di bando di concorso;

f) certificato generale penale di data non anteriore di due mesi a quella del decreto di bando del concorso;

g) diploma di perito forestale conseguito presso il Regio istituto agrario forestale di Firenze ed il certificato dei punti ottenuti presso l'Istituto medesimo, oppure il diploma di dottore in scienze agrarie o quello di laurea di ingegnere.

Avranno la precedenza i diplomati presso il Regio istituto agrario e forestale di Firenze;

h) la quietanza di pagamento della tassa di concorso di L. 50, di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

i) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati nell'Amministrazione forestale o nelle altre Amministrazioni, o comunque comprovanti la loro attività e capacità professionale.

Gli aspiranti ammogliati dovranno produrre il certificato di matrimonio per gli accertamenti di cui all'art. 109 del regolamento generale.

Art. 3.

Il concorso è per esami scritti ed orali.

Il programma di essi sarà fissato nel relativo bando di concorso.

Art. 4.

I vincitori del concorso saranno nominati, con decreto Reale, capi manipolo della Milizia nazionale forestale con anzianità provvisoria, determinata in base al risultato degli esami ed alla valutazione dei titoli presentati. Dopo di che, coloro che non abbiano prestato servizio militare col grado

di ufficiale, dovranno frequentare apposito corso d'istruzione con le modalità da stabilirsi dal Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale).

Coloro, poi, che non siano diplomati dal Regio istituto agrario forestale di Firenze, dovranno frequentare apposito corso teorico pratico, da stabilirsi con decreto Ministeriale.

In seguito ai risultati dei corsi predetti sarà fissata l'anzianità definitiva dei vincitori del concorso.

ALLEGATO *D*.

Provvedimenti per l'istruzione degli allievi militi e dei sottufficiali della Milizia nazionale forestale.

TITOLO I.

DELLA SCUOLA PER ALLIEVI MILITI FORESTALI.

CAPO I. — *Istituzione della Scuola.*

Art. 1.

La Scuola degli allievi militi forestali ha lo scopo di impartire il corredo di cognizioni necessarie alle funzioni che i militi debbono disimpegnare e l'istruzione militare stabilita per le reclute e per gli allievi caporali del Regio esercito.

Art. 2.

La Scuola degli allievi militi forestali ha sede a Cittaducale.

E' però in facoltà del Ministero dell'economia nazionale di istituirne altre, tutte le volte che se ne avverta la necessità.

Nella scelta delle sedi per queste ultime sarà tenuto conto delle offerte dei Comuni e di altri Enti, che si obblighino di fornire locali adatti ed il relativo arredamento per non meno di 150 allievi militi.

CAPO II. — *Ammissione alla Scuola.*

Art. 3.

L'Ispettorato generale della Milizia nazionale forestale bandisce al principio di ogni anno un concorso per allievi militi forestali per il numero dei posti che si prevede rimarranno entro l'anno vacanti nell'organico della Milizia nazionale forestale.

Art. 4.

Gli aspiranti ai posti predetti debbono entro 40 giorni dalla data del bando di concorso fare domanda di ammissione al concorso stesso su carta da bollo di L. 3 e presentarla al più vicino Comando di Milizia nazionale forestale, o all'ispettore capo forestale del ripartimento in cui hanno la residenza.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante alla data del bando di concorso ha compiuto gli anni 18 e non oltrepassati gli anni 28. Detto termine è aumentato di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda.

Sono esclusi dal concorso coloro che sono stati condannati per reati contemplati dall'art. 103 del testo unico della legge elettorale politica 17 gennaio 1926, n. 118, quando tali reati non siano stati estinti per amnistia, salvo sempre in tal caso al Ministro la facoltà di cui all'art. 7 del presente allegato;

d) certificato di buona condotta morale e politica vidimato dall'autorità prefettizia di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

e) foglio matricolare del servizio militare, nel caso che l'aspirante abbia già prestato servizio militare, dal quale deve anche risultare che l'aspirante non abbia lasciato il Regio esercito, la Regia marina, il Corpo della Regia guardia di finanza o il disciolto Corpo della Regia guardia di pubblica sicurezza per espulsione o per negata rafferma.

I candidati che hanno superato i 20 anni e non hanno prestato servizio militare devono presentare il certificato dell'esito di leva;

f) eventuali certificati scolastici comprovanti gli studi fatti od i titoli di coltura posseduti dall'aspirante;

g) certificato di sana e robusta costituzione fisica, di data non anteriore alla pubblicazione del bando di concorso, dal quale risulti esplicitamente il giudizio che il concorrente si ritiene idoneo al servizio di vigilanza forestale in montagna;

h) fotografia del candidato con la firma debitamente legalizzata;

i) documenti comprovanti di aver esercitato mansioni che facciano presumere le sue attitudini al servizio forestale (guardaboschi, guardiani privati, terrazzieri, operai boscaioli, contadini, ecc.);

l) documenti originali che dimostrino la qualifica di combattente, le ricompense al valore militare, le croci di guerra conseguite o uno degli stati di fatto contemplati dall'articolo 11, per stabilire le preferenze a parità di merito.

I documenti di cui alle lettere *i*), *l*) sono facoltativi.

Art. 5.

Le domande coi relativi documenti, corredate delle informazioni riservate dei Comandi o degli uffici di cui all'articolo 4 circa le attitudini al servizio forestale e alla condotta politica dell'aspirante, devono essere trasmesse appena istruite, all'Ispettorato generale della Milizia nazionale forestale.

Art. 6.

Le domande saranno esaminate dall'Ispettorato generale della Milizia nazionale forestale che potrà respingere senz'altro quelle mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti.

E' in facoltà dell'Ispettorato generale medesimo di concedere all'aspirante un termine non superiore a 20 giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 7.

Il Ministro per l'economia nazionale, su proposta dell'Ispettorato generale della Milizia nazionale forestale (Comando generale), può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 8.

L'Ispettorato generale della Milizia nazionale forestale (Comando generale) trasmette ai Comandi o agli uffici di

cui all'art. 4 l'elenco dei candidati ammessi agli esami e fissa le sedi e le date per le relative prove.

Questi cureranno a loro volta di darne singolarmente partecipazione agli interessati.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in due prove scritte: una di italiano e l'altra di aritmetica nei limiti dei programmi della 3ª classe elementare.

Art. 10.

I temi per le prove scritte sono inviati dall'Ispettorato generale (Comando generale) ai Comuni od uffici presso i quali le stesse dovranno aver luogo; in buste chiuse e sigillate, le quali, previa constatazione dell'integrità dei sigilli, dovranno essere aperte nella sala degli esami alla presenza dei candidati.

Per ognuna delle prove sarà assegnato un tempo massimo di 4 ore.

La vigilanza dei concorrenti è affidata ad ispettori o a ufficiali della Milizia nazionale forestale.

Art. 11.

Gli scritti, con verbali relativi alle operazioni di esami sono trasmessi immediatamente, in piego sigillato, all'Ispettorato generale (Comando generale).

Apposita Commissione, istituita presso il Ministero del l'economia nazionale, giudica i lavori dei concorrenti e forma una graduatoria provvisoria per ordine di punti di quelli che abbiano riportato almeno sei decimi in ciascuna prova.

La graduatoria definitiva degli stessi sarà formata in base alla somma dei punti riportati in ciascuna prova scritta e dei punti di benemerenza militare, ottenuti sommando: un punto per ogni campagna di guerra; quattro punti per la medaglia d'oro; due punti per ogni medaglia d'argento; un punto per ogni medaglia di bronzo; mezzo punto per ogni croce di guerra; il totale così ottenuto si dividerà per due.

I primi della graduatoria sono ammessi a coprire i posti indicati nel bando di concorso. A parità di punti sono preferiti:

1° i provenienti dalla M. V. S. N.;

2° gli insigniti di medaglia al valor militare;

3° i feriti in combattimento;

4° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra;

5° gli orfani di guerra e i figli di mutilati di guerra;

6° gli ex combattenti;

7° i più anziani di età.

La graduatoria dovrà essere approvata dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 12.

I vincitori del concorso debbono trovarsi alla Scuola allievi nel giorno ed ora indicati dall'Ispettorato generale, a cura del quale saranno assoggettati ad una visita medica.

Sono dichiarati abili al servizio quelli che si troveranno in possesso di tutti i requisiti fisici richiesti per il servizio militare. Essi vengono nominati allievi militi forestali.

Agli inabili sono rimborsate le spese di viaggio di andata e ritorno in terza classe sulle ferrovie e per strade ordinarie ed è corrisposta una indennità chilometrica di cent. 50.

Agli allievi militi saranno rimborsate le spese di viaggio per raggiunegre la Scuola nella misura indicata nel precedente comma.

CAPO III. — *Durata dei corsi, insegnamenti, esami.*

Art. 13.

L'inizio dell'anno scolastico, l'ordine, la durata del corso, i programmi e gli orari degli insegnamenti saranno determinati con provvedimento ministeriale, su proposta dell'Ispettorato generale.

Art. 14.

Gli allievi militi forestali debbono seguire i corsi e superare gli esami nelle seguenti materie:

Italiano — Aritmetica — Nozioni di geografia — Elementi di geometria — Nomenclatura forestale — Nozioni elementari di legislazione concernente i servizi delle guardie — Nozioni sulla segnalazione del contrabbando — Istruzione militare teorica e pratica — Istruzione militare per le reclute e per gli allievi caporali.

Art. 15.

Alla fine del corso gli allievi debbono assoggettarsi agli esami finali consistenti in prove scritte ed orali. Le prove scritte sono due: una di italiano e l'altra di aritmetica. L'esam orale è unico su tutte le materie d'insegnamento ed avrà la durata di non meno di 20 minuti.

Art. 16.

La Commissione degli esami è composta degli insegnanti della Scuola e presieduta dal direttore.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova di esame. Il voto di idoneità è indicato con 6 decimi dei punti di cui la Commissione dispone.

In valutazione numerica vengono tradotti dalla Commissione con tre separate votazioni anche:

a) l'attitudine al servizio forestale dimostrata dai candidati durante il corso, computata fino a 10 punti;

b) la condotta da essi tenuta, computata fino a 10 punti;

c) le benemerenze militari computate con le norme dell'art. 11.

E' in facoltà del Ministro di delegare uno o più funzionari del Ministero o della Milizia ad assistere agli esami senza diritto a voti.

Art. 17.

Coloro che abbiano riportato l'idoneità in ciascuna prova di esame e gli 8 decimi sulla condotta e sull'attitudine al servizio forestale, conseguono la nomina definitiva a milite forestale. Gli altri, che non sono ammessi al servizio, potranno ripetere per una sola volta il corso, previo il consenso del comandante generale.

Art. 18.

La Commissione d'esame forma la graduatoria in base alla media aritmetica del risultato complessivo degli esami, espresso in decimi, e del voto sulla condotta, sull'attitudine a servizio forestale e sulle benemerenze militari.

La media aritmetica si ottiene dividendo la somma totale de. punti per 5.

La graduatoria deve essere approvata dal Ministro per l'economia nazionale.

CAPO IV. — *Diritti e doveri degli allievi forestali.*

Art. 19.

Gli allievi militi forestali sono soggetti per quanto riguarda la disciplina al regolamento disciplinare della Milizia nazionale forestale ed a quello speciale della Scuola.

Art. 20.

Agli allievi militi forestali sono corrisposte mensilmente per tutta la durata del corso, la paga di allievo milite e le indennità ai sensi delle disposizioni vigenti.

Le spese di vitto, di bucato, dei libri e degli oggetti di cancelleria sono a carico dei singoli allievi e vengono prelevate dalla loro paga secondo le norme del regolamento interno.

TITOLO II.

DELLA SCUOLA PER SOTTUFFICIALI DELLA MILIZIA NAZIONALE FORESTALE.

CAPO I. — *Istituzione della Scuola.*

Art. 21.

La Scuola per sottufficiali fornisce la coltura tecnica e pratica necessaria per le funzioni di graduati della Milizia nazionale forestale e l'istruzione militare per gli allievi sergenti.

Art. 22.

La Scuola per sottufficiali forestali ha sede a Vallombrosa.

E' però facoltà del Ministero dell'economia nazionale di istituirne altre in caso di accertata necessità.

CAPO II. — *Dell'ammissione alla Scuola sottufficiali.*

Art. 23.

La Scuola per sottufficiali è frequentata dai militi scelti designati dall'Ispettorato generale, in base ai rapporti e relative proposte dei Comandi dipendenti, per la promozione al grado di vice-brigadiere.

A tale effetto ogni anno l'Ispettorato generale compila un elenco di militi scelti fra quelli classificati ottimi, con non meno di 3 anni di servizio, in numero corrispondente a quello dei posti vacanti di vice-brigadiere. Gli allievi designati debbono per conseguire la promozione frequentare la Scuola per graduati e superare gli esami finali del corso.

CAPO III. — *Durata dei corsi, insegnamenti, esami.*

Art. 24.

Con speciale provvedimento saranno determinati volta per volta la durata dei corsi, i programmi e gli orari d'insegnamento e quanto altro occorra per il funzionamento della Scuola.

Art. 25.

Gli aspiranti ai posti di vice-brigadiere debbono seguire i corsi e superare gli esami nelle seguenti materie:

Italiano — Aritmetica e geometria pratica — Botanica elementare e silvicoltura pratica — Norme per l'assistenza ai lavori di sistemazione dei bacini montani, elementi di legislazione sulle foreste, sulla caccia e sulla pesca, sulla segnalazione e repressione del contrabbando, con particolare riguardo alla procedura per l'accertamento delle contravvenzioni forestali; istruzione militare corrispondente a quella per i corsi di allievi sergenti.

Art. 26.

Gli esami sono scritti ed orali.

Le prove scritte sono due: una sull'applicazione delle disposizioni legislative in materia forestale, l'altra sulla applicazione delle materie tecniche nei limiti del programma d'insegnamento.

L'esame orale è unico su tutte le materie d'insegnamento ed avrà la durata di non meno di 30 minuti.

Art. 27.

La Commissione di esami è composta degli insegnanti della Scuola e presieduta dal direttore.

Il Ministro per l'economia nazionale può inviare ad assistere agli esami, senza diritto a voto, uno o più funzionari del Ministero o della Milizia nazionale forestale.

La Commissione forma, nel modo indicato nell'art. 18, la graduatoria dei militi che abbiano riportato la idoneità in ciascuna delle prove di esame e gli 8 decimi sulla condotta e sull'attitudine alle funzioni di brigadiere.

A parità di voti ha la precedenza il più anziano.

I militi compresi nella graduatoria sono nominati secondo l'ordine della graduatoria medesima, ed in base alle vacanze esistenti in ruolo; gli altri vengono rimandati al servizio conservando il grado di milite scelto.

I militi scelti, che, pur avendo riportato la idoneità, non possono conseguire la promozione per mancanza di posti in organico, saranno compresi nel quadro di avanzamento successivo.

CAPO IV. — *Dei diritti e doveri degli aspiranti sottufficiali.*

Art. 28.

Gli aspiranti ai posti di vice-brigadiere ammessi a frequentare la Scuola per graduati, continuano a percepire il loro stipendio ed hanno, inoltre, per la durata del corso, un soprassoldo giornaliero di L. 7.50.

Le spese di vitto, di bucato, di libri e di oggetti di cancelleria sono a loro carico e vengono prelevate sulla paga secondo le norme del regolamento interno.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI COMUNI PER LA SCUOLA SOTTUFFICIALI E PER LA SCUOLA ALLIEVI DELLA MILIZIA NAZIONALE FORESTALE.

CAPO I. — *Del personale insegnante.*

Art. 29.

Il personale direttivo ed insegnante delle due Scuole è scelto dal Ministro, su proposta dell'Ispettorato generale (Comando generale) fra il personale tecnico dipendente dalla Direzione generale delle foreste o fra gli ufficiali della Milizia forestale.

Quando ciò non sia possibile gli insegnamenti possono essere conferiti per incarico a persone estranee al Corpo che abbiano i titoli didattici prescritti, previo concerto con il Ministero delle finanze.

Art. 30.

Agli incaricati degli insegnamenti è corrisposta una retribuzione da stabilirsi di concerto col Ministro per le finanze.

Ai funzionari invece dipendenti dalla Direzione generale delle foreste ed agli ufficiali della Milizia insegnanti è corrisposta un'indennità annua di L. 2000.

Art. 31.

L'obbligo dell'orario per l'insegnamento è di 18 ore settimanali.

Art. 32.

Il personale insegnante è nominato volta per volta con decreto Ministeriale.

CAPO II. — *Della direzione.*

Art. 33.

La direzione didattica e disciplinare delle Scuole è affidata di massima ad un ufficiale superiore della Milizia nazionale forestale.

Il direttore, se non appartiene alla Milizia nazionale forestale, nè al personale dipendente dalla Direzione generale delle foreste, ha diritto alla retribuzione da stabilirsi di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 34.

Il direttore:

1° rappresenta, amministra e governa la Scuola;

2° esercita sugli insegnanti, sugli impiegati e sugli allievi l'autorità disciplinare come comandante di corpo;

3° convoca e presiede il Consiglio didattico;

4° riferisce all'ispettore generale (comandante generale) sull'andamento generale della Scuola;

5° interviene di tempo in tempo alle lezioni degli insegnanti ed alle esercitazioni pratiche;

6° dirige le escursioni;

7° disimpegna tutte le funzioni che, nell'interesse del buon andamento della Scuola, gli sono conferite dall'Ispettorato generale (Comando generale).

Il direttore può essere incaricato dell'insegnamento di una delle materie tecniche o professionali ed avrà allora anche un'indennità di L. 1500 annuali.

Art. 35.

Le funzioni del direttore, in caso di assenza di questi, sono tenute dal funzionario od ufficiale più elevato in grado o più anziano.

CAPO III. — *Del Consiglio didattico.*

Art. 36.

Il Consiglio didattico delle Scuole è presieduto dal direttore ed è composto di tutti gli insegnanti. Funziona da segretario del Consiglio il più giovane dei presenti alle adunanze.

Art. 37.

Le adunanze del Consiglio didattico sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si tengono di regola nell'ultima settimana di ogni mese, le seconde tutte le volte che il direttore lo crede necessario, o quando due insegnanti gliene facciano domanda motivata per iscritto.

Art. 38.

Nella prima tornata ordinaria dell'anno scolastico il Consiglio didattico delibera l'orario delle lezioni e determina tutto ciò che è necessario per dare alla Scuola unità di indirizzo didattico ed educativo.

Nelle altre tornate ordinarie ciascun insegnante riferisce intorno al contegno, alla disciplina, allo studio ed al profitto degli alunni.

Durante l'anno scolastico, nelle tornate ordinarie e straordinarie, il Consiglio didattico:

a) segue lo svolgimento dei programmi d'insegnamento della Scuola curando che per la stessa materia esso sia uniforme nelle diverse classi in cui è suddivisa la Scuola;

b) fa proposte per l'acquisto di materiale didattico;

c) propone le modificazioni o riforme che, a suo avviso, possono introdursi nei programmi e nell'ordinamento didattico della Scuola;

d) si pronuncia su tutte le questioni sottoposte al suo esame;

Art. 39.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di più della metà degli insegnanti della Scuola.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti tra i presenti con votazioni palesi. A parità di voti, prevale quello del direttore.

Le deliberazioni relative da sottoporsi all'approvazione dell'Ispettorato generale debbono essere motivate e trasmesse in copia.

Art. 40.

Il direttore comunica all'Ispettorato generale le proposte fatte dal Consiglio didattico e dà notizia a questo delle decisioni prese in merito alle proposte stesse, come pure di tutto quanto interessa l'andamento didattico e disciplinare della Scuola.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 41.

L'Ispettorato generale ha facoltà di destinare presso le Scuole graduati e militi celibi della Milizia nazionale forestale necessari per i servizi attinenti alla segreteria ed alla disciplina delle Scuole stesse in aggiunta a quelli stabiliti dalle tabelle organiche. Essi hanno diritto ad una indennità annua di L. 500 ed all'alloggio nei locali della Scuola.

Art. 42.

Durante il tempo necessario per il completamento del nuovo organico della Milizia nazionale forestale è data facoltà al Ministro di istituire corsi accellerati per allievi militi e per graduati, sia nelle sedi attuali come in altre da scegliersi a tenore degli articoli 2 e 22 del presente allegato.

Il termine di 40 giorni, di cui al primo comma dell'art. 4, può essere ridotto a 25.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti l'ordine, la durata e la estensione di tali corsi, e le località in cui essi avranno luogo. Parimenti si provvederà con corsi accelerati per coprire i posti di vice brigadiere.

Numero di pubblicazione 1773.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1926, n. **1459.**
Norme riguardanti i patrocinatori legali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la urgente necessità di dare disposizioni sul patrocinio davanti le preture, in relazione alle norme contenute nella legge 25 marzo 1926, n. 453, e nel R. decreto 6 maggio 1926, n. 747;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il patrocinio innanzi alle preture, nulla è innovato alle norme vigenti anteriormente alla legge 25 marzo 1926, n. 453.
Nei Comuni sedi di tribunale o capoluoghi di Provincia, il patrocinio innanzi alle preture, oltre che da avvocati e procuratori, potrà essere esercitato transitoriamente anche da coloro che attualmente siano iscritti nell'albo dei patrocinatori, giusta l'art. 2 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 1920, salva la revisione di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

Non possono essere iscritti negli albi dei patrocinatori legali, e, qualora vi siano iscritti, debbono esserne cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.
Il rifiuto della iscrizione e la cancellazione sono pronunciati in conformità della legge 7 luglio 1901, n. 283, e del R. decreto 19 dicembre 1901, n. 547.

Art. 3.

I patrocinatori legali non sono ammessi all'esercizio della professione se non abbiano prestato, in una pubblica udienza della pretura presso la quale sono iscritti, giuramento con la seguente formula:
« Giuro di adempiere i miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini superiori della giustizia e gl'interessi superiori della Nazione ».

Art. 4.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, sarà costituita una Commissione, a cura del presidente di ciascun tribunale, che la presiede, composta di un avvocato, nominato dalla Commissione Reale straordinaria per gli avvocati, di due procuratori nominati dalla Commissione Reale straordinaria per i procuratori, e di un patrocinatore, nominato dallo stesso presidente del tribunale, fra quelli esercenti innanzi ad una delle preture comprese nel circondario.
La Commissione, entro un anno dalla sua costituzione, procederà alla straordinaria revisione degli albi dei patrocinatori del circondario, in relazione alla legge 7 luglio 1901, n. 283, ed all'art. 1 del presente decreto.
Il procuratore del Re e le Commissioni straordinarie degli avvocati e dei procuratori avranno facoltà di segnalare i patrocinatori, la cui posizione richieda di essere particolarmente presa in esame ai fini della revisione dell'albo.
Contro i risultati della revisione, tanto all'interessato che al procuratore del Re, è concesso ricorso al Ministro per la giustizia entro il termine di un mese dal giorno in cui siano state loro comunicate le decisioni della Commissione. Possono altresì ricorrere la locale associazione legalmente riconosciuta degli avvocati e procuratori e la Commissione straordinaria per i procuratori entro dieci giorni dalla affissione dell'albo riveduto nella sala d'udienza della pretura.
Il Ministro decide, sentito il parere del Consiglio superiore forense. Contro il decreto del Ministro non è ammesso alcun ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 155. — COOP

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1926.
Attivazione del nuovo catasto per alcuni Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte di Cassino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto,
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia e per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei comuni di Galluccio, Mignano, Presenzano, Roccadevandro e S. Pietro Infine, che fanno parte dell'Ufficio distrettuale delle imposte di Cassino, nella provincia di Caserta;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23 avrà effetto dal giorno 1° settembre 1926 per i comuni di Galluccio, Mignano, Presenzano, Roccadevandro e S. Pietro Infine, dell'Ufficio distrettuale delle imposte di Cassino e da tale data cesserà per i detti Comuni la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazioni di obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane.

Si notifica che nel giorno di martedì 14 settembre 1926 e giorni successivi, alle ore 8, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alle appresso indicate operazioni sulle obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane passate a carico dello Stato per effetto delle convenzioni 17 novembre 1873 (con relativo atto addizionale 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879) approvato con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2ª, relativa al riscatto delle strade ferrate romane e cioè:

1° Alla 63ª estrazione a sorte delle obbligazioni per le strade ferrate livornesi rimborsabili dal 2 gennaio 1927 nella quantità di: 293 di serie A, 100 di serie B, 987 di serie C, 1410 di serie D', e 1832 di serie D''.

2° Alla 71ª, 69ª e 67ª estrazione a sorte delle obbligazioni per la ferrovia Lucca-Pistoia rimborsabili dal 1° marzo 1927 nella quantità rispettivamente di: 194 emissione 1856, 95 emissione 1858, e 224 emissione 1860;

3° Alla 62ª estrazione a sorte delle obbligazioni della ferrovia Centrale Toscana ed Asciano-Grosseto rimborsabili dal 2 gennaio 1927 nella quantità di: 505 di serie A, 1461 di serie B, e 1547 di serie C;

4° Alla 51ª estrazione a sorte delle obbligazioni comuni ferroviarie romane rimborsabili dal 2 gennaio 1927 nella quantità di 11494.

Compiuta l'estrazione saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate.

Roma, 30 agosto 1926.

p. *Il direttore generale*: BRUNI. — *Il direttore capo divisione*: SCALZO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Gestione della Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione

Concorso per il conferimento di 93 assegni vitalizi facoltativi sulla Cassa sovvenzioni.

È aperto il concorso per il conferimento di n. 93 assegni vitalizi facoltativi sulla Cassa sovvenzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1927.

Possono partecipare al detto concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non spetti, o non sia già stato liquidato, l'assegno vitalizio di diritto a carico dell'Opera di previdenza:

a) impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione, purchè sia trascorso un biennio dalla eventuale concessione dell'indennità ad essi attribuita;

b) vedove senza pensione d'impiegati civili dello Stato, purchè sia trascorso un quadriennio dalla eventuale concessione del l'indennità ad esse attribuita;

c) prole orfana di ambo i genitori senza pensione (figli minorenni, orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali e figlie nubili maggiorenni che abbiano compiuto il 40° anno di età) d'impiegati civili dello Stato;

d) genitori inabili al lavoro e nullatenenti d'impiegati usciti dal servizio dopo il 1° febbraio 1918.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario, quello dei corpi armati di qualsiasi categoria ed i loro superstiti.

Gli assegni saranno ripartiti fra le varie categorie di aspiranti secondo le norme di cui al titolo VII del testo unico approvato col R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Le domande devono essere presentate non oltre il giorno 15 ottobre 1926 alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4, Roma. Detto termine è improrogabile e quindi le domande non presentate entro detto termine o non sufficientemente documentate entro il termine stesso, non saranno prese in considerazione.

Le domande devono indicare il preciso domicilio dell'aspirante, ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia dell'aspirante, o del padre, quando si tratti di orfani (di ciascun membro della famiglia dovrà indicarsi la professione e la condizione economica). Dal detto certificato deve inoltre risultare se l'aspirante sia o meno titolare di rivendita di generi di privativa o goda di assegno fisso a carico di Enti pubblici.

Occorre inoltre:

per gli ex impiegati: *a*) una copia del decreto di cessazione dal servizio; *b*) una dichiarazione della competente Amministrazione dalla quale risultino i motivi del provvedimento qualora questi non siano indicati nel decreto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo all'eventuale conferimento dell'indennità per una volta tanto, e, qualora non fosse stata liquidata l'indennità dalla Corte dei conti, lo stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendeva;

per le vedove: *a*) l'atto di matrimonio; *b*) l'atto di morte del marito; *c*) il certificato di conservata vedovanza di data posteriore al presente bando; *d*) il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo alla concessione dell'indennità, o, se questa non fu concessa, lo stato di servizio dell'impiegato; *e*) un certificato comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante; *f*) gli atti di nascita di tutti gli orfani minorenni;

per gli orfani: *a*) l'atto di matrimonio dei genitori; *b*) l'atto di morte del padre; *c*) l'atto di morte della madre, o, in sua vece, l'attestazione che la madre è passata ad altre nozze; *d*) se donne, il certificato di stato nubile; *e*) il decreto o i decreti con i quali la Corte dei conti avesse liquidato l'indennità o la pensione all'aspirante o all'uno o all'altro dei suoi genitori, o in sostituzione dei decreti un certificato della Corte e, se nessuna pensione o indennità fu liquidata dalla Corte, occorrerà produrre lo stato di servizio dell'impiegato. Per gli orfani minorenni occorre inoltre il verbale di nomina del tutore, e le orfane maggiorenni dovranno produrre il certificato di stato libero di data posteriore al presente avviso. Per gli inabili dovrà inoltre prodursi un certificato del medico comunale, dal quale risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro;

per i genitori: *a*) l'atto di matrimonio; *b*) l'atto di nascita e di morte dell'iscritto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo alla liquidazione della pensione o dell'indennità a favore dell'impiegato o eventualmente a favore della vedova ed in mancanza lo stato di servizio; *d*) un certificato del medico comunale, da cui risulti per quale malattia o difetto il richiedente sia inabile al lavoro.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità giudiziaria.

Quando intendano concorrere due o più figli di un comune autore, ai quali peraltro non può essere conferito che un solo assegno, deve presentarsi una sola domanda, corredata dai documenti personali di ciascuno.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse da bollo, giusta l'ultimo comma dell'art. 38 del citato testo unico approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Roma, 1° settembre 1926.

Il direttore generale: GALLI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.